

Helvetia LaMiaCasa

Assicurazione multirischi per l'abitazione dedicata al Locatario

IL PRESENTE DOCUMENTO CONTIENE

Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni)

Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni)

Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario dei Termini

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
Gruppo Helvetia

ASSICURAZIONE PER L'ABITAZIONE

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: **Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA**, Italia - Iscr. Albo Imprese Ass. al n.2.00002

Prodotto: **Helvetia LaMiaCasa**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

La polizza "Helvetia LaMiaCasa" offre una gamma di garanzie, dedicate al Locatario dell'abitazione, a copertura dei rischi che quotidianamente minacciano la stabilità economica di una famiglia, relativi all'abitazione (Incendio Contenuto, Rischio locativo, Furto e Responsabilità civile della conduzione dell'abitazione).



Che cosa è assicurato?

La polizza prevede le seguenti coperture assicurative sempre operanti:

- ✓ **Incendio Contenuto:** assicura contro i rischi di incendio - fulmine - esplosione - scoppio al contenuto dell'abitazione. A titolo esemplificativo: l'arredamento, gli elettrodomestici, i quadri, i tappeti, l'argenteria e altro.
- ✓ **Rischio locativo:** tutela contro i danni da incendio, o da altro evento garantito, arrecati ai locali assicurati tenuti in locazione, nei casi di responsabilità dell'Assicurato.
- ✓ **Ricorso Terzi:** tutela contro i danni da incendio, esplosione e scoppio alle cose di terzi.
- ✓ **Eventi socio-politici:** assicura contro eventi socio-politici causati da terzi e dove l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.
- ✓ **Acqua condotta:** assicura contro i danni ai beni assicurati da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura di impianti idrici, igienici e termici.
- ✓ **Fenomeni elettrici:** assicura contro i danni ai beni assicurati da correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici.

Oltre alle garanzie di cui sopra, è possibile completare il pacchetto assicurativo acquistando una o più delle seguenti coperture:

- ✓ **Furto:** puoi assicurare il contenuto dell'abitazione, anche se di proprietà di terzi, contro i danni da furto effettuato con rottura o scasso, con uso fraudolento di chiavi. Sono assicurati anche i casi di rapina ed estorsione. Sono compresi inoltre i guasti e gli atti vandalici compiuti dai ladri durante il furto, la rapina e l'estorsione, consumati o tentati.
- ✓ **Responsabilità civile della conduzione dell'abitazione:** tiene indenne l'Assicurato e ogni altra persona con esso convivente, per i danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza alla conduzione dei locali dell'abitazione comprese relative dipendenze, impianti fissi, parchi, giardini recinzioni.
- ✓ **Assistenza:** fornisce assistenza ai locali assicurati ed è erogata da Europ Assistance Italia S.p.A. 24 ore su 24 per i casi di emergenza.

L'assicurazione è prestata entro i limiti delle somme assicurate e dei massimali indicati nella scheda di polizza.



Che cosa non è assicurato?

- * **Incendio:** le garanzie non sono valide per:
 - le abitazioni situate in un immobile adibito per meno di 2/3 ad abitazioni civili e uffici;
 - le abitazioni situate in un immobile dove al suo interno vi siano cinematografi, teatri, grandi empori, supermercati, autorimesse pubbliche, stazioni di servizio, industrie, depositi di infiammabili o esplosivi, discoteche e night club.
- * **Responsabilità civile:** non sono assicurati i danni causati a tutti coloro la cui responsabilità è coperta dalla polizza, compresi il coniuge, i genitori, i figli e qualsiasi altro parente o affine dell'Assicurato con esso convivente.
- * **Furto:** non sono coperti:
 - gli oggetti lasciati all'interno di immobili non chiusi;
 - oggetti lasciati nelle parti comuni del condominio;
 - veicoli a motore e i natanti.
- * **Assistenza:** non sono assicurate le prestazioni erogate in situazioni in cui non vi sia un'emergenza in corso.



Ci sono limiti di copertura?

- ! **Incendio:** sono previsti dei limiti di indennizzo in percentuale alla somma assicurata. Sono, inoltre, esclusi i danni verificatisi in occasione di guerra, insurrezioni, occupazioni ed invasioni militari, confische, requisizioni, serrate; verificatisi in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni nucleari; causati da dolo dell'Assicurato. La polizza inoltre non copre i danni derivanti da alcuni eventi naturali di particolare intensità (quali ad esempio, terremoti, maremoti ed eruzioni vulcaniche, valanghe, frane, alluvioni e inondazioni).
- ! **Responsabilità civile:** sono esclusi i danni diversi da morte, lesioni personali o danneggiamenti a cose; quelli derivanti dall'esercizio di qualsiasi attività professionale, commerciale, industriale, alle cose ed agli animali che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione; quelli la cui responsabilità non sia derivante da leggi (come ad esempio responsabilità derivanti da inadempimento di un contratto).
- ! **Furto:** sono previsti limiti per tipologie di beni assicurati, nonché limiti per singolo oggetto all'interno di una particolare tipologia di beni assicurati.
- ! **Assistenza:** la prestazione non opera in caso di sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubazioni mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura, negligenza dell'assicurato e/o interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore. Inoltre, la prestazione non è dovuta per sinistri derivanti da guasti o cattivo funzionamento della caldaia o del bruciatore.



Dove vale la copertura?

- ✓ Le garanzie sono operanti per le abitazioni ubicate nel territorio della Repubblica Italiana.



Che obblighi ho?

Hai il dovere di:

- fornire risposte precise e veritiere alle domande relative al rischio da assicurare;
- comunicare preventivamente se per lo stesso rischio hai già in corso altre polizze assicurative;
- comunicare alla Compagnia, con lettera raccomandata, eventuali cambiamenti che possono comportare un aggravamento di rischio.

Le dichiarazioni non vere o la mancata comunicazione di aggravamento di rischio possono comportare la cessazione della copertura assicurativa.

In caso di sinistro devi:

- informare la Compagnia dell'accaduto nei tempi e nei modi dalla stessa indicati;
- consegnare alla Compagnia tutta la documentazione necessaria per procedere nella valutazione;
- attenerti a tutte le eventuali ulteriori indicazioni fornite dalla Compagnia.



Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio avviene all'atto della conclusione del contratto e, successivamente, in base alla periodicità del pagamento scelta.

Puoi pagare tramite:

- bonifico bancario;
- assegno non trasferibile intestato all'Intermediario;
- bollettino postale;
- contanti, nei limiti previsti dalla legge;
- sistemi di pagamento elettronico.

Il premio di polizza corrisposto comprende le imposte previste dalla normativa vigente.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione inizia dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, se hai pagato il premio, e termina alle ore 24 del giorno indicato in polizza come data di scadenza.

Se i premi non sono stati pagati, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.



Come posso disdire la polizza?

Puoi inviare una lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

Il recesso è inoltre possibile a seguito di pagamento di sinistro fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto al pagamento stesso. In ogni caso, la Compagnia provvederà a rimborsarti - al netto delle imposte - la quota di premio pagato e non goduto per il periodo compreso tra il giorno di invio della raccomandata A.R. di recesso e la scadenza annuale del contratto.

Se la polizza è stata acquistata tramite tecniche di vendita a distanza, è possibile esercitare il diritto di ripensamento nei 14 giorni successivi alla stipula della polizza.

Assicurazione per l'abitazione

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA,
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia



Helvetia LaMiaCasa (Locatario)

Data ultimo aggiornamento: 31 Luglio 2023
Il presente DIP Aggiuntivo è l'ultima versione disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, con Sede legale a San Gallo (Svizzera) e Sede secondaria con cui viene concluso il contratto in Italia in via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano; tel.+39 02 5351.1; sito internet: <https://www.helvetia.it>; e-mail: info@helvetia.it; PEC: helvetia@actaliscertymail.it - P.IVA e Cod. Fisc. 01462690155 - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 2.00002 - Iscrizione all'Albo dei Gruppi Assicurativi n° ord. 031.

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 - G.U. n. 298 del 23/12/1997.

Autorità di Vigilanza competente: IVASS.

Il patrimonio netto della Compagnia, all'ultimo bilancio approvato, è pari ad Euro 170.291.896 di cui Euro 79.993.441 costituiscono la parte relativa al fondo di dotazione ed Euro 99.108.885 si riferiscono alle riserve patrimoniali.

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazione SA (Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG), Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia è soggetta alle metriche di solvibilità in vigore per il Gruppo elvetico richieste dall'Autorità di Vigilanza svizzera FINMA. La valutazione di solvibilità e della posizione finanziaria delle imprese o dei gruppi di (ri)assicurazione è stata riconosciuta equivalente ai requisiti del titolo I della direttiva 2009/138/CE (Solvency I) da parte della Commissione europea con la decisione delegata (UE) 2015/1602.

Per ulteriori informazioni è possibile prendere visione di tali dati consultando la Relazione Annuale per il 2022 disponibili all'indirizzo: <https://www.helvetia.com/content/dam/os/corporate/web/documents/investor-relations/financial-condition-report/2022/presentation-fcr-2022.pdf>.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

La Compagnia offre la copertura assicurativa nei limiti delle somme assicurate e dei massimali concordati con il Contraente, e nei limiti delle somme e massimali indicati in modo specifico nelle condizioni di assicurazione e in polizza.

La polizza prevede le seguenti coperture:

✓ INCENDIO CONTENUTO

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

- incendio
- fulmine, implosione, esplosione o scoppio anche esterni;
- caduta di meteoriti, satelliti o veicoli spaziali o loro parti o cose da essi trasportate, urto di aeromobili;
- onda sonora determinata da oggetti in moto a velocità supersonica;
- urto di veicoli stradali e/o natanti non appartenenti né in uso all'Assicurato/Contraente;
- guasti causati alle cose assicurate allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio o altro evento garantito
- caduta rovinosa di ascensori e/o montacarichi a seguito di rottura congegni;
- da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi sopra indicati, che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 50 metri da esse.
- fumo fuoriuscito a seguito di guasto accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte dei beni assicurati, purché gli impianti siano collegati a camini realizzati conformemente alla normativa vigente.

Inoltre, la presente copertura comprende:

- le spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residui del sinistro;
- le spese per la rimozione e ricollocamento del contenuto dell'abitazione

La Compagnia inoltre, corrisponderà l'indennizzo liquidabile ai sensi di quanto previsto nella presente sezione anche per i sinistri determinatisi per colpa grave dell'Assicurato/Contraente e/o dei suoi familiari conviventi.

✓ RISCHIO LOCATIVO

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti da incendio esplosione, scoppio, fumo fuoriuscito a seguito di guasto accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte del fabbricato arrecati ai locali dell'abitazione tenuti in locazione dall'Assicurato, nei casi di responsabilità dell'Assicurato stesso.

✓ RICORSO TERZI

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

✓ EVENTI SOCIO-POLITICI

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate - anche se di proprietà di terzi - causati da eventi socio-politici (cioè tumulti popolari, scioperi, sommosse), atti di terrorismo o sabotaggio, atti vandalici o dolosi di terzi (compresi quelli di *terrorismo* e di sabotaggio) purché l'Assicurato/Contraente non vi abbia preso parte attiva.

✓ ACQUA CONDOTTA

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e termici di pertinenza del fabbricato contenente gli enti medesimi.

✓ FENOMENI ELETTRICI

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici, a qualunque causa dovuti, compresi eventi socio-politici, atti vandalici o dolosi di terzi che si manifestassero nelle macchine ed apparecchiature elettriche o elettroniche, compresi apparecchi sonori ed audiovisivi, elaboratori elettronici con i relativi supporti magnetici.

✓ **FURTO**

La Compagnia indennizza i danni al contenuto dell'abitazione, anche se di proprietà di terzi, a seguito di:

- Furto perpetrato violando le difese esterne dei locali dell'abitazione mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
- furto commesso con scalata, cioè mediante introduzione nei locali per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripiani mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- furto commesso in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta a locali chiusi;
- furto mediante apertura di serrature elettroniche, senza rottura o scasso, utilizzando tessere dotate di banda magnetica con microchip o microprocessore non originali, purché dette serrature siano collegate ad una centralina di controllo tramite un mezzo trasmissivo, fisico o wireless, e dotate di dispositivi atti a registrare le aperture e i tentativi di apertura;
- rapina avvenuta nei locali contenenti le cose assicurate, anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia, vengono prelevate dall'esterno e costrette a recarsi nell'abitazione;
- estorsione, a condizione che la stessa sia posta in atto all'interno dell'abitazione.

L'assicurazione è estesa ai guasti ed atti vandalici cagionati dai ladri in occasione di furto od altro evento garantito dalla presente sezione, consumato o tentato alle cose assicurate.

✓ **RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA CONDUZIONE DELL'ABITAZIONE**

L'assicurazione è operante per la responsabilità derivante all'Assicurato dalla conduzione dei locali relativi all'abitazione indicata in polizza relativamente a locali, impianti fissi, recinzioni in genere, dipendenze, strade private, alberi, attrezzature sportive e piscine, parchi, giardini, cancelli anche automatici, tutti di pertinenza del fabbricato.

L'assicurazione comprende anche la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni causati a terzi nella sua qualità di utente di tutti gli impianti di pertinenza dell'abitazione nonché delle apparecchiature stabilmente collegate a detti impianti quali: lavatrici, lavastoviglie, scaldabagni, termosifoni, radiatori e simili.

Le garanzie sono estese ai genitori, figli e relativi nuclei familiari che siano in relazione di parentela fra loro, purché non conviventi, ed in quanto "condomini" del fabbricato assicurato

✓ **ASSISTENZA**

La Compagnia, avvalendosi della Struttura Organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A. eroga le seguenti prestazioni:

- **PRESTAZIONI DI ASSISTENZA FORNITE 24 ORE SU 24 AI LOCALI ASSICURATI:**
 - invio di un fabbro per interventi di emergenza;
 - invio di un elettricista per interventi di emergenza;
 - invio di un idraulico per interventi di emergenza;
 - invio di un vetraio per interventi di emergenza;
 - invio di un serrandista in caso di emergenza;
 - interventi di emergenza per danni da acqua;
 - invio del tecnico riparatore di elettrodomestici nelle 24 ore.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

Non sono previste personalizzazioni.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle riportate nel DIP.



Ci sono limiti di copertura?

! **INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI**

Oltre a quanto rappresentato nel DIP, sono altresì esclusi i danni, indipendentemente dall'evento che li ha generati:

- provocati con dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- conseguenti o verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, occupazione militare e non, invasione, salvo che il sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- conseguenti o verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati da accelerazioni artificiali di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.), salvo che il sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi;
- conseguenti o verificatisi in occasione di terremoti ed eruzioni vulcaniche, salvo che il sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi;
- conseguenti o verificatisi in occasione di bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, variazioni della falda freatica, salvo che il sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi;
- conseguenti o verificatisi in occasione di inondazioni, alluvioni, maremoti, mareggiate, maree, eccesso di maree ("acqua alta") e penetrazione di acqua marina, salvo che il sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi;
- di furto, rapina, estorsione, smarrimento, saccheggio o imputabili ad ammanchi in genere anche se avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio o un fenomeno elettrico se l'evento è determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o di fabbricazione, da manomissioni o mancata o insufficiente manutenzione;
- derivanti da crollo o collasso strutturale dei fabbricati, non riconducibili a incendio, implosione ed esplosione;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- alle cose aventi un valore esclusivamente affettivo;
- direttamente o indirettamente causati da e/o derivanti da e/o in connessione con inquinamento e/o contaminazione nucleare, biologica o chimica.

Con riferimento alla garanzia "Eventi socio-politici", oltre a quanto sopra indicato, la Compagnia non risponde dei danni:

- di imbrattamento o deturpamento;
- avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate, qualora l'occupazione medesima si protragga per oltre cinque giorni consecutivi.

Con riferimento alla garanzia "Acqua condotta", la Compagnia non risponde dei danni causati da umidità, stitlicidio, traboccamento o rigurgito di fognature pubbliche e gelo.

Con riferimento alla garanzia "Fenomeni elettrici", la Compagnia non risponde dei danni causati da usura, corrosione, difetti di materiale o di fabbricazione, inadeguata manutenzione.

Con riferimento alla garanzia "Ricorso Terzi", la Compagnia non risponde dei danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi il coniuge, i genitori, i figli, il convivente dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente.

Si riportano nella seguente tabella i massimali, le franchigie e l'eventuale scoperto relativi alla **Sezione "Incendio e altri danni ai beni"**:

GARANZIE BASE	SCOPERTI	FRANCHIGIE	LIMITI DI INDENNIZZO
Spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residui del sinistro	non previsto	non prevista	Fino al 15% dell'importo indennizzabile a termini di polizza
Spese per la rimozione e ricollocamento del contenuto dell'abitazione	non previsto	non prevista	Fino al 10% dell'importo indennizzabile a termini di polizza

Ricorso Terzi: danni materiali a cose e animali di terzi causati da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute	non previsto	non prevista	Fino a € 50.000 per sinistro e per anno assicurativo; Fino al 20% del massimale per danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo /godimento di beni, nonché di attività industriali, commerciali
Eventi socio-politici	non previsto	€ 400	€ 2.500 per sinistro e per anno assicurativo
Acqua condotta	non previsto	€ 400	€ 1.500 per sinistro e per anno assicurativo
Fenomeni elettrici	non previsto	€ 400	€ 1.500 per sinistro e per anno assicurativo

! **FURTO**

Oltre a quanto rappresentato nel DIP, sono inoltre esclusi dall'assicurazione i danni, indipendentemente dall'evento che li ha generati:

- verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio, salvo che il sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi;
- conseguenti o verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, trombe d'aria ed altri eventi naturali salvo che il sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi;
- commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
 - del Contraente/Assicurato;
 - delle persone delle quali il Contraente/Assicurato deve rispondere;
 - commessi o agevolati con dolo o colpa grave da persone che abitano con il Contraente/Assicurato od occupino locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti;
 - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - commessi o agevolati da persone legate al Contraente/Assicurato da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (n. 1, 2, 3) anche se non coabitanti;
- causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro;
- indiretti, quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
- alle cose aventi un valore esclusivamente affettivo fatto salvo il reale valore del bene.

Si riportano nella seguente tabella i massimali, le franchigie e l'eventuale scoperto relativi alla **Sezione "Furto"**:

GARANZIE BASE	SCOPERTI	FRANCHIGIE	LIMITI DI INDENNIZZO
Furto, rapina, estorsione, atti vandalici	-	-	Fino alla concorrenza della somma assicurata "Contenuto" con i seguenti limiti di indennizzo: <ul style="list-style-type: none"> - per pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture, oggetti d'arte, argenteria, con il massimo € 1.250 per singolo oggetto; - per gioielli e preziosi, raccolte e collezioni, nonché per carte valori e titoli di credito in genere, fino al 10% della somma assicurata, con il massimo di € 1.000 per sinistro e anno assicurativo; - per il denaro fino ad un massimo di € 100 per sinistro e anno assicurativo.
	-	-	Fino al 20% dell'indennizzo con il minimo di € 150 per: <ul style="list-style-type: none"> - furto avvenuto violando mezzi di protezione e chiusura non conformi a quelli previsti; - furto avvenuto attraverso luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle medesime; - furto avvenuto quando non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura purché si trovino in casa il Contraente o i suoi familiari; - furto attraverso ponteggi installati per lavori di manutenzione allo stabile dov'è ubicata la dimora.
Guasti cagionati dai ladri a parti di fabbricato costituenti l'abitazione	non previsto	non prevista	€ 500 per sinistro e per anno assicurativo

! **RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA CONDUZIONE DELL'ABITAZIONE**

L'assicurazione non comprende la Responsabilità Civile dell'Assicurato per i danni:

- cagionati dall'esercizio di qualsiasi attività professionale, commerciale, industriale, compresa quella di locazione di immobili e/o noleggio di beni di qualsiasi genere;
- derivanti da obblighi di cui l'Assicurato debba rispondere oltre a quanto previsto dalla legge;
- alle cose ed agli animali che il Contraente/Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
- da lavori - affidati a terzi - di ordinaria e straordinaria manutenzione, ristrutturazione, ampliamento o sopraelevazione o demolizione dei locali di abitazione;
- da rigurgito di fognature;
- da furto;
- provocati sotto l'influsso di sostanze alcoliche o stupefacenti;
- conseguenti a inquinamento dell'acqua dell'aria e del suolo;
- interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto si trova nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;
- derivanti dall'uso di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate, natanti, aeromobili, veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;
- da atti dolosi;
- derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'amianto o altra sostanza contenente, in qualunque forma o misura, l'amianto;
- direttamente o indirettamente derivanti da campi elettromagnetici;
- punitivi, di qualunque natura;
- da detenzione o impiego di esplosivi;
- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.), ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- direttamente o indirettamente derivanti da organismi geneticamente modificati;
- derivanti da malattie professionali;
- derivanti dal contagio del sangue nelle sue varie forme e varianti, sindrome da immunodeficienza acquisita (H.I.V., A.I.D.S.);
- derivanti da B.S.E. nelle sue forme varianti;
- derivanti da guerra dichiarata e non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili;
- da ordigni di guerra.

Si riportano nella seguente tabella i massimali, le franchigie e l'eventuale scoperto relativi alla **Sezione "Responsabilità Civile"**:

ASSICURAZIONE	SCOPERTI	FRANCHIGIE	LIMITI DI INDENNIZZO
R.C. della conduzione dell'abitazione	non previsto	non previste	somma assicurata indicata in polizza
Estensione della garanzia, ai danni a cose e animali, ai genitori, figli e relativi nuclei familiari che siano in relazione di parentela fra loro, purché non conviventi, ed in quanto "condomini" del fabbricato assicurato	scoperto del 10% con il minimo di € 500 per sinistro	non previste	fino a € 150.000 per sinistro

! ASSISTENZA

Oltre a quanto rappresentato nel DIP, le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:

- dolo dell'assicurato;
- guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc);
- scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- abuso di alcoolici o psicofarmaci come pure dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.

Europ Assistance non assume responsabilità per danni causati dall'Autorità o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita e imprevedibile.

Con riferimento alla prestazione "Invio di un elettricista per interventi di emergenza", si precisa che sono esclusi dalla prestazione tutti gli interventi richiesti a fronte di:

- corto circuito provocato da imperizia, imprudenza, negligenza o dolo dell'Assicurato;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasti ai cavi di alimentazione dei locali a monte del contatore.

Con riferimento alla prestazione "Invio di un idraulico per interventi di emergenza", si precisa che la prestazione non è operante a seguito di:

- guasti e otturazioni di rubinetti o tubazioni mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura;
- rottura delle tubature esterne dell'abitazione;
- negligenza dell'Assicurato;
- interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore.

Con riferimento alla prestazione "Invio di un vetraio per interventi di emergenza", si precisa che sono esclusi:

- il costo del materiale impiegato;
- il costo dei pezzi sostituiti;
- le prestazioni di manodopera che non rientrano nella soluzione dell'emergenza.

Con riferimento alla prestazione "Interventi di emergenza per danni da acqua", si precisa che sono esclusi:

in caso di allagamento o infiltrazione:

- i sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura;
- sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne del fabbricato;
- sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato.

In caso di mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico - sanitari, i danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico - sanitari.

Con riferimento alla prestazione "Invio del tecnico riparatore di elettrodomestici nelle 24 ore", si precisa che sono esclusi:

- tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che dovranno essere pagati dall'Assicurato;
- gli elettrodomestici coperti da garanzia del costruttore o del venditore, che per le riparazioni seguono le procedure definite dalle garanzie in essere.

Si riportano nella seguente tabella i massimali, le franchigie e l'eventuale scoperto relativi alla **Sezione "Assistenza"**:

GARANZIE BASE	SCOPERTI	FRANCHIGIE	LIMITI DI INDENNIZZO
Invio fabbro per interventi di emergenza	non previsto	non previsto	euro 150 per sinistro
Invio elettricista per interventi di emergenza	non previsto	non previsto	euro 150 per sinistro
Invio idraulico per interventi di emergenza	non previsto	non previsto	euro 150 per sinistro
Invio vetraio per interventi di emergenza	non previsto	non previsto	euro 150 per sinistro
Invio serrandista per interventi di emergenza	non previsto	non previsto	euro 150 per sinistro
Pronto intervento per danni d'acqua	non previsto	non previsto	euro 150 per sinistro
Invio tecnico riparatore di elettrodomestici nelle 24 ore	non previsto	non previsto	euro 150 per sinistro



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

<p>Cosa fare in caso di sinistro?</p>	<p><u>Denuncia di sinistro:</u></p> <p><u>INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI</u></p> <p><u>In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; - darne avviso all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. Il sinistro può essere denunciato anche accedendo all'area riservata dedicata MyHelvetia, selezionando in sequenza la polizza su cui effettuare la denuncia e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata; - in caso di incendio, se sospetto doloso, o atto vandalico, fare denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia entro 5 giorni dall'avvenuta conoscenza del sinistro indicando la data di accadimento del sinistro, la causa conosciuta o presunta del sinistro, l'entità stimata del danno. Copia della denuncia deve essere trasmessa alla Compagnia; - fare tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, se la legge lo consente, la procedura d'ammortamento in caso di distruzione di titoli di credito; - in caso di assicurazione presso diversi assicuratori, darne avviso a ciascuno di essi. <p>• <u>FURTO</u></p> <p><u>In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero dei beni rubati e per la conservazione e la custodia di quelli rimasti, anche se danneggiati; - darne avviso all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia entro 24 ore da quando ne ha avuto conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno. Il sinistro può essere denunciato anche accedendo all'area riservata dedicata MyHelvetia, selezionando in sequenza la polizza su cui effettuare la denuncia e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata; - fare denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia entro 24 ore dall'avvenuta conoscenza del sinistro indicando la Compagnia assicurativa e il numero di polizza. Copia della denuncia deve essere trasmessa alla Compagnia; - fare tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, se la legge lo consente, la procedura d'ammortamento in caso di sottrazione di titoli di credito; - in caso di assicurazione presso diversi assicuratori, darne avviso a ciascuno di essi. <p>• <u>RESPONSABILITÀ CIVILE</u></p> <p><u>In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato</u> ha l'obbligo di avvisare per iscritto l'Intermediario oppure la Compagnia entro 5 giorni dal momento in cui ne ha avuto conoscenza. Il sinistro può essere denunciato anche accedendo all'area riservata dedicata MyHelvetia, selezionando in sequenza la polizza su cui effettuare la denuncia e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata.</p> <p>• <u>ASSISTENZA</u></p> <p>Per usufruire delle prestazioni previste, l'Assicurato dovrà rivolgersi direttamente e esclusivamente a Europ Assistance Italia S.p.A., in funzione 24 ore su 24, nei seguenti modi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - telefonando dall'Italia: numero verde 800.016.910; - telefonando dall'estero: + 39 02 58 28 61 71. <p>Se impossibilitato a telefonare, può inviare una raccomandata a Europ Assistance Italia S.p.A., Via del Mulino, 4 - 20057 Assago - MI, oppure inviare un fax al numero +39 02 58 47 72 01.</p>
	<p><u>Assistenza diretta/in convenzione:</u> non prevista.</p> <p><u>Gestione da parte di altre imprese</u></p> <p>La gestione dei servizi di Assistenza è affidata dalla Compagnia a Europ Assistance Italia S.p.A. - Via del Mulino, 4 - 20057 Assago - MI</p> <p><u>Prescrizione:</u> I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. In particolare, nell'assicurazione della responsabilità civile il suddetto termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.</p>
<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>	<p>Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, come pure la stessa cessazione dell'assicurazione.</p>

Obblighi dell'Impresa	La Compagnia provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento degli atti di quietanza debitamente firmati, a patto che non sia stata fatta opposizione e sia stata verificata la titolarità dell'interesse assicurato.
------------------------------	---



Quando e come devo pagare?

Premio	<p>Il premio di polizza deve essere pagato all'intermediario autorizzato a cui è assegnata la polizza oppure alla Compagnia.</p> <p>Il premio di polizza corrisposto comprende le imposte previste dalla normativa vigente.</p> <p>Frazionamento: In alternativa al pagamento annuale del premio, il Contraente può scegliere una periodicità di pagamento semestrale.</p> <p>In tal caso il pagamento del premio è gravato dall'addizionale di frazionamento del 3%.</p>
Rimborso	<p>Se la Compagnia esercita il diritto di recesso in caso sinistro, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, mette a disposizione la parte di premio, al netto dell'imposta, già pagata e relativa al tempo che intercorre tra il momento della cessazione della polizza ed il termine del periodo di assicurazione per il quale è stato corrisposto il premio stesso.</p> <p>Con specifico riferimento alla garanzia "Furto", qualora a seguito del sinistro la Compagnia decidesse di recedere dall'assicurazione, la stessa rimborsa il premio imponibile non goduto sulla somma assicurata rimasta in essere.</p>



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	<p>La polizza può essere emessa con durata annuale sia nella forma con tacito rinnovo che in quella senza tacito rinnovo:</p> <ul style="list-style-type: none"> nel primo caso (forma a tacito rinnovo), in assenza di disdetta, il contratto di durata non inferiore all'anno si rinnova automaticamente, ad ogni ricorrenza annuale della prima scadenza contrattuale, per un anno; in caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cessa alla scadenza; nel secondo caso (forma senza tacito rinnovo) la garanzia cessa in automatico alla scadenza del contratto.
Sospensione	Non è prevista la facoltà di sospendere le garanzie.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	<p>Qualora la polizza sia stata acquistata tramite tecniche di vendita a distanza, il Contraente ha facoltà di esercitare il diritto di ripensamento nei 14 giorni successivi alla stipula della polizza. In tal caso la Compagnia procederà alla restituzione del premio o della parte di premio già pagato, al netto delle imposte di legge.</p> <p>Il recesso non può essere esercitato nel caso in cui sia stato denunciato un sinistro nel periodo previsto per il diritto di ripensamento.</p>
Risoluzione	<p>Oltre a quanto rappresentato all'interno del DIP, si precisa che:</p> <ul style="list-style-type: none"> il recesso in caso di sinistro da parte della Compagnia ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del Contraente; il recesso richiesto dal Contraente ha effetto dalla data di invio della comunicazione alla Compagnia.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è destinato a una tipologia di clientela proprietaria o locataria di un'abitazione in fabbricato plurifamiliare o di villette a schiera che desidera una protezione a tutela dei rischi Incendio, Danni da acqua, Ricerca Guasti, Fenomeni elettrici e a tutela del patrimonio per le richieste di risarcimento per i danni connessi alla proprietà o conduzione della stessa.



Quali costi devo sostenere?

La quota parte di provvigioni corrisposta in media agli intermediari ammonta al 23,48%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere presentati per iscritto alla Compagnia presso la funzione aziendale incaricata alla gestione degli stessi, utilizzando i seguenti recapiti: Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA - Ufficio Reclami - Via G.B. Cassinis 21, 20139 Milano Fax 02 5351794 - Email: reclami@helvetia.it.</p> <p>Competono alla Compagnia anche i reclami che riguardano i soggetti coinvolti nel ciclo operativo della Compagnia stessa, compresi gli Agenti e relativi dipendenti o collaboratori.</p> <p>La Compagnia invia la relativa risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo, prorogati fino a 60 giorni se il reclamo riguarda il comportamento dell'Agente (inclusi i dipendenti o collaboratori).</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it - Info su: www.ivass.it</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione (obbligatoria)	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).</p>
Negoziazione assistita	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<ul style="list-style-type: none">- Arbitrato (facoltativo): qualora dovesse sorgere un dissenso tra l'Assicurato e la Compagnia circa la determinazione dell'ammontare del danno. In tal caso, ai sensi di polizza, i periti, nominati da ciascuna delle Parti, si accordano di nominare un terzo perito, detto Arbitro, per addivenire ad una decisione.- Procedura FIN-NET: per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet http://www.ec.europa.eu/fin-net, chiedendo l'attivazione della Procedura.- Tramite il sito della Compagnia (www.helvetia.it) è possibile acquisire in forma più dettagliata informazioni riguardanti le modalità di attivazione dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Helvetia LaMiaCasa

Assicurazione per l'abitazione dedicata al Locatario

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Mod. H1060L Edizione 07/2023

Le presenti Condizioni di Assicurazione sono state redatte secondo le linee guida "Contratti Semplici e Chiari" del tavolo tecnico ANIA del 06/02/2018 - Associazione Consumatori - Associazione Intermediari Assicurativi

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
Gruppo Helvetia

GUIDA ALLA CONSULTAZIONE

Gentile Cliente, benvenuto nel mondo di **Helvetia LaMiaCasa**, polizza che offre una serie di coperture per i rischi che possono colpire l'abitazione in locazione.

Le garanzie previste sono:



Incendio e altri danni ai beni



Furto



Responsabilità Civile



Assistenza

Il documento delle Condizioni di Assicurazione è stato elaborato e strutturato per rendere più chiara ed immediata la sua lettura e comprensione. Lo stile e gli elementi di struttura sono stati resi omogenei per facilitare la ricerca delle informazioni fondamentali.

Di seguito troverà la guida che la aiuterà nella consultazione.

1. TESTI E PAROLE EVIDENZIATE CON CARATTERE DI PARTICOLARE RILIEVO

- MAIUSCOLO: titoli di sezioni e di articoli;
- **grassetto**: Condizioni di Assicurazione che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie e oneri a carico del Contraente e/o dell'Assicurato, aspetti rilevanti, sottotitoli, parole di riferimento;
- [►]: richiami a norme e articoli di legge.

2. GLOSSARIO

Nelle Condizioni di Assicurazione i termini che hanno un significato "particolare" sono resi visibili attraverso l'utilizzo del *corsivo*. Questa modalità permette di distinguerli dai restanti termini in uso.

3. BOX DI CONSULTAZIONE A TITOLO PURAMENTE ESEMPLIFICATIVO

- all'interno delle sezioni sono presenti alcuni box richiamati da uno specifico elemento grafico, inseriti con l'obiettivo di anticipare la risposta ad alcune possibili domande;
- il testo contenuto nel box non ha valore contrattuale.



**FOCUS E
APPROFONDIMENTI**

4. ELEMENTO GRAFICO DEDICATO



elemento che permette l'individuazione di informazioni ed importanti punti di attenzione.



SOMMARIO

GLOSSARIO	4
NORME COMUNI	10
SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI	15
COSA È ASSICURATO	15
COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO LE ALTRE LIMITAZIONI DI COPERTURA	17
CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ	18
TABELLA RIEPILOGATIVA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI	19
SEZIONE FURTO	20
COSA È ASSICURATO	20
COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO LE ALTRE LIMITAZIONI DI COPERTURA	21
CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ	21
TABELLA RIEPILOGATIVA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI	24
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE	25
COSA È ASSICURATO	25
COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO LE ALTRE LIMITAZIONI DI COPERTURA	26
CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ	27
TABELLA RIEPILOGATIVA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI	27
SEZIONE ASSISTENZA	28
COSA È ASSICURATO	28
COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO LE ALTRE LIMITAZIONI DI COPERTURA	31
CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ	31
TABELLA RIEPILOGATIVA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI	32
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	33
SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI	33
CHE OBBLIGHI HO	33



QUALI NORME REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI	34
SEZIONE FURTO	38
CHE OBBLIGHI HO	38
QUALI NORME REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI	39
SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE	43
CHE OBBLIGHI HO	43
QUALI NORME REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI	43
SEZIONE ASSISTENZA	44
CHE OBBLIGHI HO	44
NORME DEL CODICE CIVILE E PENALE RICHIAMATE NELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE	45
CODICE CIVILE	45
CODICE PENALE	49
CONTATTI UTILI	50



GLOSSARIO



Qui di seguito sono riportati i **principali termini utilizzati** nel **Set informativo** con il **significato loro attribuito dalla Compagnia**.

Nel testo delle **Condizioni di Assicurazione** gli stessi termini sono evidenziati in carattere corsivo.

Alcuni termini sono comuni a tutte le garanzie, altri riguardano sezioni o garanzie specifiche.

A

Abitazione: l'intero fabbricato o la porzione di esso destinato esclusivamente ad uso civile *abitazione* con eventuale ufficio e/o studio professionale, in quanto coesistenti all'interno dell'abitazione o intercomunicanti con questa ultima. L'abitazione può essere destinata ad uso *dimora abituale*.

Resta inteso che la stessa può risultare anche in attesa di destinazione definitiva in quanto in corso di costruzione / ristrutturazione o temporaneamente vuota e/o inoccupata, ma non in stato di abbandono.

Accidentale: improvviso, casuale e imprevedibile.

Allagamento: l'eccesso o l'accumulo d'acqua in luogo normalmente asciutto.

Alluvione e inondazione: l'*allagamento* di un territorio causato da straripamento, esondazione, tracimazione o fuoriuscita dagli argini di corsi d'acqua, da laghi e bacini, sia naturali sia artificiali, anche se derivanti da eventi atmosferici.

Anno (annuo - annuale): periodo di tempo la cui durata è pari a 365 giorni (366 in caso di *anno* solare bisestile).

Anno assicurativo: periodo calcolato in anni interi a partire dalla data di decorrenza della polizza.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'*assicurazione*.

Assicurazione: il contratto di *assicurazione*.

Atto di terrorismo: l'atto violento compiuto da una persona, o da un gruppo di persone, su incarico o in connessione con organizzazioni politicamente o ideologicamente motivate, volto a influenzare i governi o terrorizzare la popolazione o una parte di essa allo scopo di influenzare o sovvertire l'ordine costituito.



C

Collezione: raccolta, ordinata di cose rare, pregevoli o curiose messe insieme per specie o categorie omogenee; carte valori e titoli di credito in genere, denaro;

Compagnia: l'impresa assicuratrice, **Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia.**

Contenuto dell'abitazione: l'insieme dei beni contenuti nel *fabbricato*, e precisamente:

- mobilio e arredamento dell'abitazione e dell'eventuale ufficio privato coesistente, tende parasole purché non stabilmente fissate al *fabbricato*, vestiario e relativi accessori, provviste, elettrodomestici ed apparecchi audiovisivi di segnalazione e di allarme e quant'altro esistente per uso domestico e personale;
- pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture, oggetti d'arte, argenteria, gioielli e preziosi, intendendosi per tali
- oggetti d'oro e di platino, pietre preziose, perle naturali o coltivate (montate o no), collezioni;
- cose poste in ripostigli di pertinenza dell'abitazione (soffitte, cantine, box e simili), compresi veicoli ed imbarcazioni da diporto, biciclette (comprese quelle a pedalata assistita) e simili, purché non soggetti ad iscrizione obbligatoria nei pubblici registri;
- opere di abbellimento o utilità attuate nei locali quali rivestimenti, decorazioni, eventuali installazioni supplementari e simili, siano esse di natura mobile e/o immobile.

Contraente: il soggetto che stipula l'*assicurazione* nell'interesse proprio o di altri e si impegna al versamento dei *premi* alla *Compagnia*.

Cose (per la Sezione Responsabilità Civile): gli oggetti materiali e gli animali.

D

Danno liquidabile: il danno accertato e indennizzabile in base alle condizioni di *assicurazione*, senza tener conto di eventuali *franchigie*, *scoperti*, limiti di *indennizzo* e *risarcimento*.

Dimora abituale: l'*abitazione* corrispondente alla residenza anagrafica dell'*Assicurato* e/o dei suoi *familiari* conviventi, e comunque l'*abitazione* principale, ubicata nel territorio della Repubblica Italiana, in cui gli stessi dimorano abitualmente.

Dimora saltuaria: l'*abitazione*, ubicata nel territorio della Repubblica Italiana, in cui l'*Assicurato* non dimora abitualmente, ma di cui può disporre in qualsiasi momento.

E

Esplosivi: le sostanze e i prodotti che, anche in piccola quantità:

- a contatto con aria o acqua in condizioni normali danno luogo a esplosione;
- per azione meccanica o termica esplodono.

Sono inclusi materiali, sostanze e oggetti considerati ed elencati nel [▶allegato A, art. 83 R.D.N. 635 6 maggio 1940 e successive modifiche e integrazioni].

Esplosione: lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Estorsione: l'ottenimento di un ingiusto profitto con altrui danno, mediante violenza o minaccia alla sua persona e/o a quella di altri, che costringa qualcuno a fare od omettere qualche cosa. L'*estorsione* si distingue dalla *rapina* in quanto la vittima dell'azione intimidatrice è costretta essa stessa a consegnare la cosa [▶art. 629 Codice Penale].

F

Fabbricato a schiera: villa o appartamento facente parte di *fabbricato* destinato ad abitazioni tra loro contigue, sovrastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'esterno del *fabbricato*;



Fabbricato plurifamiliare: appartamento facente parte di *fabbricato* destinato ad abitazioni tra loro contigue, sovrastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'interno ma con accesso comune dall'esterno del *fabbricato*;

Fabbricato Unifamiliare: villa unifamiliare costituente un *rischio* isolato, destinato ad abitazioni, con proprio accesso dall'esterno del *fabbricato*;

Fabbricato: l'intera costruzione edile o porzione di essa di proprietà dell'*Assicurato* o in uso allo stesso, sita nell'ubicazione riportata in *polizza* e adibita a civile abitazione, comprese:

- tutte le opere murarie e di finitura (quali moquette, tappezzerie, tinteggiature e rivestimenti in genere);
- *serramenti*;
- opere di fondazione o interrate;
- tutte le pertinenze quali:
 - cancelli, fognature, pannelli solari termici o fotovoltaici fissati al *fabbricato*, tende parasole purché stabilmente fissate al *fabbricato*, pavimentazioni esterne, recinzioni, dipendenze (anche se ubicate in corpo separato, purché con caratteristiche costruttive analoghe a quelle del corpo principale), parchi, giardini e quant'altro esistente negli spazi adiacenti, anche attrezzati, di pertinenza del *fabbricato*, strade interne, tettoie e pensiline non amovibili costituite prevalentemente in materiale *incombustibile*;
- impianti al servizio del *fabbricato* considerati immobili per natura o destinazione quali:
 - elettrici, elettronici e simili, nonché antenne televisive e/o ricetrasmittenti, di allarme, idrici, igienici e sanitari, termici, telefonici;
 - di condizionamento, di estinzione, di illuminazione, di raccolta e smaltimento dell'acqua piovana, di riscaldamento, di segnalazione e comunicazione;
 - ascensori, montacarichi, scale mobili;
- mosaici, affreschi e statue, di pertinenza del *fabbricato*, se privi di valore artistico.

Qualora l'*assicurazione* sia riferita a **porzione di fabbricato**, questa comprende le opere sopra elencate, per le rispettive quote spettanti, anche se parte di un condominio.

È escluso tutto quanto indicato nella definizione di *contenuto*.

Familiari (per la Sezione Assistenza): il coniuge, il convivente more uxorio, i figli, i genitori, le sorelle e i fratelli, il genero, la nuora, i nonni, i nipoti, i suoceri e quanti altri sono conviventi dell'*Assicurato*, purché risultanti da regolare certificato anagrafico.

Fenomeno elettrico: l'effetto di sovratensione o sovracorrente da qualunque causa provocati.

Fissi e Infissi: quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione (*fissi*), manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni (*infissi*).

Franchigia: l'importo che rimane a carico dell'*Assicurato*. La *franchigia* può essere espressa in valore monetario, in percentuale sulla *somma assicurata* o in numero di giorni.

Nelle sezioni "Incendio ed altri danni ai beni", "Furto", la *franchigia* si sottrae dal danno liquidabile.

Furto: l'appropriazione di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri [►art. 624 Codice Penale].

G

Gioielli e Preziosi: pietre preziose e perle, sciolte o montate, oggetti d'oro o di platino; oggetti di corallo, nonché pietre dure o artificiali se montate su oro o platino; orologi con valore singolo superiore ad euro 5.000,00.

I

Impianto Fotovoltaico: dispositivo composto da celle fotovoltaiche, inverter e contatori in grado di convertire l'energia solare incidente in energia elettrica mediante effetto fotovoltaico.

Implosione: il repentino dirompersi di contenitori e *tubazioni* per difetto di pressione interna.



Incendio: la combustione con fiamma di cose materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Incombustibili: le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi ed Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo: l'importo risultante dopo aver applicato eventuali *franchigie, scoperti*, limiti di *indennizzo*, al danno liquidabile. Tale importo corrisponde all'ammontare dovuto all'*Assicurato* a seguito di *sinistro*.

Ingorgo: il rallentamento nel deflusso di un liquido dovuto ad un suo accumulo.

Intermediario: la persona fisica o la società, diversa da un'impresa di *assicurazione* o riassicurazione, o da un dipendente della stessa, e diversa da un *Intermediario* assicurativo a titolo accessorio, che svolge a titolo oneroso l'attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa [►art.1 Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n.209 e successive modifiche].

IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013.

L

Lastre: i lucernari, le *lastre* di cristallo, specchio, mezzo cristallo, vetro e altri materiali trasparenti (anche con iscrizioni o decori), fissi nelle loro installazioni o scorrevoli su guida, stabilmente collocati su vetrine, porte, finestre, tavoli, mensole e simili.

Luci: le aperture, con o senza vetro, nei mezzi di chiusura, per il passaggio di luce o aria o per consentire una visuale.

M

Manutenzione ordinaria: gli interventi edili che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

Manutenzione straordinaria: le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;

Massimale (per la garanzia Ricorso Terzi, la Sezione Responsabilità Civile e la Sezione Assistenza): l'importo che rappresenta il massimo esborso a cui è tenuta la *Compagnia*.

Mese (mensile): periodo di tempo la cui durata è compresa tra 28 e 31 giorni in funzione della data iniziale del conteggio.

O

Occlusione: l'ostruzione che comporta l'interruzione o la riduzione di un flusso determinata da corpi estranei. Non si considera *occlusione* quella provocata da accumulo di grandine in grondaie e pluviali.

P

Parti: il *Contraente* e la *Compagnia*.

Partita: l'insieme dei beni assicurati con un'unica *somma assicurata* indicata in *polizza*;

Perito: l'esperto incaricato da una delle parti (consulente tecnico di parte - C.T.P.) o dal giudice (consulente tecnico d'ufficio - C.T.U.) per svolgere un accertamento tecnico (perizia).

Polizza: il documento che prova l'*assicurazione*.

Premio: la somma dovuta dal *Contraente* alla *Compagnia* per l'*assicurazione*.



Prestazioni (per la Sezione Assistenza): l'aiuto materiale dato all'*Assicurato* nel momento del bisogno dalla *Struttura Organizzativa*.

Primo rischio assoluto: l'*assicurazione* è prestata fino alla concorrenza della *somma assicurata*, senza indagine sul valore di preesistenza. Con questa forma di *assicurazione* l'*indennizzo* viene corrisposto sino alla concorrenza della *somma assicurata*.

R

Rapina: l'impossessamento della cosa mobile altrui per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, sottraendola a chi la detiene mediante violenza o minaccia alla persona [►art. 628 del Codice Penale].

Rigurgito: il riflusso di liquidi nelle condutture con verso contrario al flusso naturale.

Risarcimento: l'importo dovuto dalla *Compagnia* a seguito di danno causato a terzi dall'*Assicurato*.

Rischio: la probabilità che si verifichi il *sinistro*.

Rischio Locativo: garanzia con la quale s'intende tutelare il locatario (affittuario o conduttore) contro eventuali richieste del locatore (proprietario) per danni all'immobile locato.

Rivalsa: l'azione che la *Compagnia* svolge in sostituzione dell'*Assicurato* o del Contraente, dopo aver pagato l'*indennizzo* nei confronti di terzi responsabili del *sinistro*.

S

Scippo: la sottrazione della cosa mobile altrui, strappandola di mano o di dosso alla persona che la detiene.

Scoperto: l'importo che viene calcolato in percentuale sull'ammontare del danno liquidabile e che rimane a carico dell'*Assicurato*.

Scoppio: il repentino dirompersi di contenitori e *tubazioni* per eccessiva pressione interna. Gli effetti del gelo e del colpo di ariete non sono da considerarsi *scoppio*.

Semestre (semestrale): periodo di tempo la cui durata è compresa tra 181 e 184 giorni in funzione della data iniziale del conteggio.

Serramenti: i manufatti per la chiusura di porte, finestre, lucernari (*fissi e infissi*).

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'*assicurazione*.

Solaio: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra due piani del *fabbricato*, escluse le pavimentazioni di finitura.

Somma assicurata: (per la Sezione Incendio ed altri danni ai beni, Furto): l'importo indicato in *polizza* che rappresenta il massimo esborso della *Compagnia*.

Stillicidio: il gocciolamento o la caduta, lenti e continuati, di acqua o altri liquidi.

Struttura organizzativa (per la Sezione Assistenza): la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - Via del Mulino, 4 - 20057 Assago - MI, costituita da tecnici e operatori in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la *Compagnia* provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'*Assicurato* e organizza ed eroga le *prestazioni* di assistenza previste in *polizza*.

Stupefacenti: le sostanze che agiscono sul sistema nervoso provocando uno stato di ebbrezza, di estasi e simili.

T

Terremoto: il movimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Le scosse registrate nelle 72 ore successive all'evento che ha dato luogo al *sinistro* indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo *sinistro*".

Territorio italiano: il territorio della Repubblica Italiana.



Tetto: il complesso degli elementi destinati a coprire e a proteggere il *fabbricato* dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti e catene) e il manto di *copertura*; sono compresi tutti gli elementi atti alla raccolta e allo smaltimento dell'acqua piovana.

Titoli di Credito: titoli di Stato, obbligazioni di Enti pubblici e privati, azioni di Società, cambiali, assegni bancari, circolari e postali nonché libretti di risparmio e simili;

Traboccamento: la fuoriuscita di liquidi non dovuta a *occlusione*, causata da incapacità degli impianti al servizio del *fabbricato* a smaltire l'acqua piovana.

Truffa: sottrazione di cose assicurate mediante artifici o raggiri che inducano la vittima in errore, limitatamente al caso in cui il reato sia compiuto mediante accesso fraudolento all'abitazione assicurata

Tubazioni: l'insieme dei tubi o condutture per il convogliamento e il trasporto dei fluidi.

Tubazioni interrato: condutture parzialmente o completamente a diretto contatto con il terreno o comunque non interamente protette da strutture murarie.



Valore a nuovo: il criterio di valutazione del danno in base al quale il valore dei beni assicurati è determinato stimando le spese necessarie per ricostruirli, o rimpiazzarli con altri nuovi, uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità.

Valore allo stato d'uso: il criterio di valutazione del danno in base al quale il valore dei beni assicurati è determinato stimando le spese necessarie alla sostituzione di ciascun bene con altro nuovo uguale o equivalente tenendo conto del deprezzamento stabilito in relazione a grado di vetustà, stato di conservazione e manutenzione, ubicazione, tipo, qualità, funzionalità, rendimento ed ogni altra circostanza rilevante.

Valori:

- denaro, titoli di credito e di pegno e in generale qualsiasi carta rappresentante un valore;
- buoni pasto, titoli di viaggio di società di trasporti;
- valori bollati e postali, schede telefoniche, tessere di parcheggio, biglietti di lotterie e ogni altro documento o carta rappresentante un valore.

Vendita a distanza: il collocamento di contratti assicurativi senza la presenza fisica e simultanea dell'*Intermediario* o della *Compagnia* e del *Contraente*.

Vetro antisfondamento: il manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico, in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 millimetri, o anche un manufatto costituito da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 millimetri.



NORME COMUNI



Le norme indicate ed espresse dai seguenti articoli regolano tutte le Sezioni delle Condizioni di Assicurazione della polizza **Helvetia LaMiaCasa** dedicata al Locatario dell'abitazione assicurata.

ART. 1.1 - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in *polizza* se il *premio* o la prima rata di *premio* sono stati pagati.

In caso contrario l'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di *premio* successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza.

L'assicurazione ha nuovamente efficacia dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

La *Compagnia* ha diritto al pagamento dei *premi* scaduti [► art. 1901 del Codice Civile].

ART. 1.2 - DURATA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione ha durata annuale, se non diversamente pattuito.

Il periodo di *assicurazione* coincide con quello indicato in *polizza*.

ART. 1.3 - PAGAMENTO E FRAZIONAMENTO DEL PREMIO

Il ***premio* deve essere pagato** all'*Intermediario* autorizzato a cui è assegnata la *polizza* oppure alla ***Compagnia***.

Il *premio* di *polizza* comprende le imposte previste dalla normativa vigente.

Il ***premio* è determinato per periodo di *assicurazione* di un anno**, salvo il caso di *polizza* di durata inferiore.

Il *premio* è interamente dovuto anche in caso di frazionamento in più rate.

Il pagamento del *premio* avviene:

- all'atto della stipula della *polizza*;
- successivamente, in base alla periodicità del pagamento indicata in *polizza*.



ART. 1.4 - DIRITTO DI RIPENSAMENTO (solo per le polizze collocate tramite vendita a distanza)

Il *Contraente* può recedere dall'*assicurazione* entro **14 giorni** dalla stipula della *polizza*, senza penali e senza doverne indicare il motivo.

Il recesso può essere esercitato mediante **comunicazione scritta** contenente gli elementi identificativi della *polizza*, inviata con:

- raccomandata A/R;
- posta elettronica certificata (PEC);
- format disponibile sul sito della *Compagnia* all'indirizzo www.helvetia.it.

Il recesso ha efficacia dalle ore 24.00 del giorno di invio della comunicazione.

In caso di recesso, la *Compagnia* rimborsa al *Contraente* il *premio* versato **diminuito**:

- della **parte di premio utilizzata** per il periodo di efficacia dell'*assicurazione*;
- degli **oneri fiscali previsti** (eventualmente) **dalla legge**.

Il *Contraente* NON può recedere se:

- **l'*assicurazione* è stata vincolata;**
- **è stato denunciato un *sinistro* prima dell'esercizio del diritto di ripensamento.**

Per i *sinistri* avvenuti entro la data di esercizio del diritto di ripensamento e denunciati dopo quest'ultima, la *Compagnia* ha il **diritto di recuperare** il *premio* restituito al *Contraente*.

**Che cos'è il Diritto di Ripensamento?**

Il Codice del consumo (art. 52 e successivi del Dlgs. 206/2005) stabilisce che per i servizi acquistati a distanza è possibile **recedere entro 14 giorni dalla data di acquisto, senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere alcuna penale**, per tutelare i casi in cui il servizio non sia più ritenuto adeguato alle esigenze del consumatore (cosiddetto "Diritto di Ripensamento").

Il diritto di ripensamento vale anche per le polizze assicurative sottoscritte a distanza (art. 67 duodecies del Codice del consumo).

Per comunicare, alla *Compagnia* o all'Intermediario, la volontà di esercitare questo diritto puoi utilizzare le modalità elencate all'interno dell'art. 1.4 - Diritto di Ripensamento.

I riferimenti sono riportati nell'allegato "Contatti utili".

Trasmettendo tale comunicazione nessuna copertura assicurativa sarà più operativa delle ore 24.00 del giorno di invio e la *Compagnia* rimborserà il premio pagato e non goduto al netto degli oneri previsti dalla legge.

Nessuna penale è prevista per l'esercizio del diritto di ripensamento.

ART. 1.5 - PROROGA DELL'ASSICURAZIONE, TACITO RINNOVO, FACOLTÀ DI RECESSO E DISDETTA ALLA SCADENZA**ART. 1.5.1 - PROROGA E TACITO RINNOVO**

L'*assicurazione* può essere stipulata nella forma con tacito rinnovo o senza tacito rinnovo.

Nel caso di ***assicurazione con tacito rinnovo***, la **stessa si rinnova tacitamente alla scadenza per un anno e così a seguire**, salvo quanto previsto all'art. 1.10 - Recesso in caso di sinistro e quanto previsto all'art. 1.5.2. - Facoltà di recesso e disdetta alla scadenza delle presenti Norme.

Nel caso di ***assicurazione senza tacito rinnovo***, la **stessa cessa in automatico alla scadenza del contratto**.



ART. 1.5.2 - FACOLTÀ DI RECESSO E DISDETTA ALLA SCADENZA



Al *Contraente* e alla *Compagnia* è riconosciuta la facoltà di recedere dall'*assicurazione* con effetto dalla scadenza della stessa.

Nel caso di *polizza* di durata annuale con tacito rinnovo, la facoltà di disdetta può essere esercitata mediante lettera raccomandata A/R o PEC. La comunicazione deve essere inviata almeno 30 giorni prima della scadenza della *polizza* stessa.



Qual è la differenza tra "recesso" e "disdetta"?

Recesso e disdetta sono spesso termini confusi tra di loro. Sono tuttavia eventi differenti, anche se entrambi legati alla cessazione di un contratto.

Il **recesso** è il diritto di una delle parti di sciogliere anticipatamente un contratto ancora in corso, prima cioè della sua scadenza naturale.

La **disdetta** è invece la facoltà di impedire il rinnovo di un contratto.

Parliamo ad esempio di recesso quando si vuole interrompere il contratto in caso di polizze collocate tramite vendita a distanza, di polizze di durata poliennale o in caso di sinistro.

Parliamo di disdetta quando si vuole evitare il rinnovo automatico del contratto alla sua scadenza.

ART. 1.6 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

La *Compagnia* presta la copertura assicurativa in base alle circostanze del *rischio* dichiarate dal *Contraente* al momento della stipula della *polizza*.

Se la dichiarazione è incompleta o non corretta, la *Compagnia* potrebbe sottovalutare il *rischio*, che altrimenti avrebbe non assicurato o assicurato a condizioni differenti.



Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del *Contraente* o dell'*Assicurato* relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del *rischio* possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*, come pure la stessa cessazione dell'*assicurazione* ► artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile].

ART. 1.7 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del *rischio*, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve dare comunicazione all'*Intermediario* o alla *Compagnia* mediante lettera raccomandata A/R o PEC.

La *Compagnia* è tenuta a ridurre il *premio* o le rate di *premio* successive a tale comunicazione. ► art. 1897 del Codice Civile].

La *Compagnia* rinuncia al relativo diritto di *recesso*.

ART. 1.8 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Ad ogni aggravamento del *rischio*, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve dare comunicazione all'*Intermediario* o alla *Compagnia* mediante raccomandata A/R o PEC.

Gli aggravamenti di *rischio* non noti o non accettati dalla *Compagnia* possono comportare:

- la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*;
- la cessazione dell'*assicurazione* ► art. 1898 del Codice Civile].





Cosa comporta una mancata e non completa comunicazione da parte del Contraente?

Le informazioni che il Contraente o l'Assicurato comunica alla Compagnia, sia all'atto della sottoscrizione che durante la validità del contratto, devono essere sempre complete, esaustive e veritiere. Questo per permettere alla Compagnia di essere consapevole del rischio che sta assumendo, poiché su queste informazioni vengono calibrate le condizioni e anche il premio.

Nel caso in cui le informazioni risultino parziali, incomplete o differenti rispetto all'effettivo rischio sottoscritto, la Compagnia ha il diritto a non indennizzare o indennizzare solo in parte l'eventuale sinistro generato.

ART. 1.9 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'*assicurazione* devono essere provate per iscritto.

ART. 1.10 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni *sinistro* e fino al 60° (sessantesimo) giorno dal pagamento o rifiuto dell'*indennizzo*, ciascuna delle Parti può recedere dall'*assicurazione* dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata.

Il recesso richiesto dal *Contraente* ha effetto dalla data di invio della comunicazione alla *Compagnia*.

Il recesso da parte della *Compagnia* ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del *Contraente*. La *Compagnia*, entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di *premio*, al netto delle imposte, relativa al periodo di *rischio* non corso.

ART. 1.11 - ISPEZIONE ALLE COSE ASSICURATE

La *Compagnia* ha sempre il diritto di effettuare ispezioni ai beni assicurati.

Il *Contraente/Assicurato* ha l'obbligo di fornire le indicazioni e le informazioni richieste.

ART. 1.12 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'*assicurazione* sono a carico del *Contraente*, secondo le norme di legge.

ART. 1.13 - ALTRE ASSICURAZIONI

Il *Contraente* deve dare avviso alla *Compagnia* dell'esistenza o successiva stipula di altre *assicurazioni* per lo stesso *rischio*.



Se il *Contraente* omette dolosamente di dare l'avviso di cui sopra, la *Compagnia* non è tenuta a corrispondere l'*indennizzo* ► art. 1910 del Codice Civile].

ART. 1.14 - MISURE RESTRITTIVE (inoperatività a seguito di sanzioni - Sanctions Limitations Exclusion Clause)

La *Compagnia* non è tenuta a prestare l'*assicurazione* nella misura in cui la copertura assicurativa possa esporre la Compagnia stessa al manifestarsi o al rischio di:

- violazione di divieto, erogazione di sanzione o applicazione di restrizione derivante da Risoluzioni delle Nazioni Unite;
- erogazione di sanzioni economiche o commerciali, derivanti dalla violazione di leggi o disposizioni dell'Unione Europea, del Regno Unito, della Svizzera o degli Stati Uniti d'America.



ART. 1.15 - FORO COMPETENTE

Foro competente è quello dove il *Contraente* risiede o dove ha il suo domicilio.

ART. 1.16 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è regolato dalle Condizioni di Assicurazione, la *polizza* è disciplinata dalla vigente legge italiana.





SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI

COSA È ASSICURATO

ART. 2.1 - BENI ASSICURATI

Le garanzie di *polizza* sono prestate al *Contenuto* e al *Rischio locativo* dell'abitazione principale indicata in polizza, presa in locazione dal Contraente/Assicurato, ubicata in *Fabbricato* plurifamiliare o a schiera.

Si precisa che sono escluse le abitazioni principali in *Fabbricati unifamiliari* e le *dimore saltuarie*.

ART. 2.2 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

ART. 2.2.1 - INCENDIO CONTENUTO (sempre operante)

La *Compagnia* indennizza i *danni materiali e diretti* al *Contenuto* del *Fabbricato* assicurato in base alla *somma assicurata* indicata in *polizza*, causati dai seguenti eventi:

1. *incendio*;
2. *fulmine*;
3. *scoppio, implosione ed esplosione, non determinati da ordigni esplosivi*;
4. caduta di aeromobili, meteoriti, corpi orbitanti e oggetti volanti, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate, **esclusi gli ordigni esplosivi**;
5. onda sonora, provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili o altri oggetti volanti;
6. guasti causati alle cose assicurate allo scopo di impedire o di arrestare l'*incendio* o altro evento garantito;
7. caduta rovinosa di montacarichi e/o ascensori, a seguito di rottura di congegni;
8. urto di veicoli stradali, **esclusi quelli di proprietà dell'Assicurato o in uso dallo stesso**;
9. sviluppo di fumi, gas, vapori, determinati da:
 - mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
 - mancato o anormale funzionamento di *apparecchiature elettroniche*, di impianti di riscaldamento o condizionamento;
 - colaggio o fuoriuscita di liquidi;**purché conseguenti agli eventi assicurati, che abbiano colpito i beni assicurati oppure beni posti nell'ambito di 50 metri da essi;**
10. fumo fuoriuscito a seguito di guasto *accidentale* agli impianti per la produzione di calore facenti parte del *fabbricato*, **purché detti impianti siano collegati a camini realizzati conformemente alla normativa vigente.**



Sono comprese inoltre, fermo il disposto dell'art. 6.13 - Limite massimo dell'indennizzo - delle Sezione Cosa fare in caso di *sinistro*:

11. le spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residui del *sinistro*, **fino alla concorrenza del 15% dell'indennizzo dovuto**;
12. le spese per la rimozione e ricollocamento del contenuto dell'abitazione per i danni materiali e diretti **fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza**.

ART. 2.2.2 - RISCHIO LOCATIVO (sempre operante)

La *Compagnia* indennizza i *danni materiali e diretti* da *incendio, esplosione, scoppio*, fumo fuoriuscito a seguito di guasto *accidentale* agli impianti per la produzione di calore facenti parte del *fabbricato* (**purché detti impianti siano collegati a camini realizzati conformemente alla normativa vigente**) arrecati ai locali dell'abitazione tenuti in locazione dall'Assicurato, nei casi di responsabilità dell'Assicurato stesso [► artt. 1588, 1589, 1611 del Codice Civile].

ART. 2.2.3 - RICORSO TERZI (sempre operante)

Inoltre, la *Compagnia* si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, **fino alla concorrenza di euro 50.000 per sinistro e anno assicurativo**, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati a cose e animali di terzi da *incendio, esplosione e scoppio* di cose dell'Assicurato o da lui detenute. Il *sinistro* si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato.

L'*assicurazione* è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo/godimento di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole, di servizi o di forniture, **entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso**.

L'*assicurazione* non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi il coniuge, i genitori, i figli, il convivente dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente.

L'Assicurato deve immediatamente informare la *Compagnia* delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la *Compagnia* avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque *transazione* o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della *Compagnia*. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

ART. 2.3 - ESTENSIONI ALL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

ART. 2.3.1 - EVENTI SOCIO-POLITICI

La *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate - anche se di proprietà di terzi - avvenuti in occasione di eventi socio-politici (cioè tumulti popolari, scioperi, sommosse), atti di terrorismo o sabotaggio, atti vandalici o dolosi di terzi (compresi quelli di *terrorismo* e di sabotaggio) **purché l'Assicurato o il Contraente non vi abbia preso parte attiva**.

Restano esclusi i danni:

- di imbrattamento o deturpamento;
- avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate, qualora l'occupazione medesima si protragga per oltre cinque giorni consecutivi;
- nonché quanto espressamente indicato al successivo art. 2.4 - Danni esclusi dall'assicurazione.

La presente condizione è prestata fino alla concorrenza di euro 2.500,00 per *sinistro* e per *anno assicurativo*, con l'applicazione, per singolo *sinistro*, di una *franchigia* di euro 400,00.

ART. 2.3.2 - ACQUA CONDOTTA

La *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e termici di pertinenza del *fabbricato* contenente gli enti medesimi.

Sono esclusi i danni da umidità, *stillicidio, traboccamento o rigurgito* di fogne, gelo.



La presente condizione è prestata fino alla concorrenza di euro 1.500,00, per *sinistro* e per *anno assicurativo*, con l'applicazione, per singolo *sinistro*, di una *franchigia* di euro 400,00.

ART. 2.3.3 - FENOMENI ELETTRICI

La *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici, a qualunque causa dovuti, compresi eventi socio-politici (cioè tumulti popolari, scioperi, sommosse), atti vandalici o dolosi di terzi (compresi quelli di *terrorismo* e di sabotaggio), che si manifestassero nelle macchine ed apparecchiature elettriche o elettroniche, compresi apparecchi sonori ed audiovisivi, elaboratori elettronici con i relativi supporti magnetici.

La *Compagnia* non risponde dei danni causati da usura, corrosione, difetti di materiale o di fabbricazione, inadeguata manutenzione.

La presente condizione è prestata fino alla concorrenza di euro 1.500,00, per *sinistro* e per anno, con l'applicazione, per singolo *sinistro*, di una *franchigia* di euro 400,00.

COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO LE ALTRE LIMITAZIONI DI COPERTURA

ART. 2.4 - DANNI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

Sono esclusi dall'*assicurazione* i danni:

- a) provocati con dolo del *Contraente/Assicurato*;
- b) conseguenti o verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, occupazione militare e non, invasione, salvo che il *sinistro* non abbia alcun rapporto con tali eventi;
- c) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- d) conseguenti o verificatisi in occasione di *esplosione* o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati da accelerazioni artificiali di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.), salvo che il *sinistro* non abbia alcun rapporto con tali eventi;
- e) conseguenti o verificatisi in occasione di *terremoti* ed eruzioni vulcaniche, salvo che il *sinistro* non abbia alcun rapporto con tali eventi;
- f) conseguenti o verificatisi in occasione di bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, variazioni della falda freatica, salvo che il *sinistro* non abbia alcun rapporto con tali eventi;
- g) conseguenti o verificatisi in occasione di *inondazioni*, *alluvioni*, maremoti, mareggiate, maree, eccesso di maree ("acqua alta") e penetrazione di acqua marina, salvo che il *sinistro* non abbia alcun rapporto con tali eventi;
- h) di *furto*, *rapina*, *estorsione*, smarrimento, saccheggio o imputabili ad ammanchi in genere anche se avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'*assicurazione*;
- i) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno *scoppio* o un fenomeno elettrico se l'evento è determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o di fabbricazione, da manomissioni o mancata o insufficiente manutenzione;
- j) derivanti da crollo o collasso strutturale dei fabbricati, non riconducibili a *incendio*, *implosione* ed *esplosione*;
- k) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- l) alle cose aventi un valore esclusivamente affettivo;
- m) direttamente o indirettamente causati da e/o derivanti da e/o in connessione con inquinamento e/o contaminazione nucleare, biologica o chimica.

ART. 2.4.1 - RISCHIO INFORMATICO

L'*assicurazione* non comprende i danni derivanti, direttamente o indirettamente, da:

- a) mancato funzionamento o malfunzionamento di hardware, internet o di altra rete informatica, o sistema



analogo;

- b) distruzione, perdita, alterazione, danneggiamento di programmi, sistemi informatici e software;
- c) cancellazione, deterioramento, violazione, duplicazione e divulgazione di dati dell'assicurato o di dati che l'assicurato detiene per conto di terzi;
- d) perdita della capacità, da parte dei sistemi e dei servizi informatici, di garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati;
- e) attacco hacker.

Sono inoltre esclusi:

- f) ogni interruzione di attività conseguente a quanto indicato alle precedenti lettere a, b, c, d, e;
- g) i danni reputazionali conseguenti a quanto indicato alle precedenti lettere a, b, c, d, e, f.

CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

ART. 2.5 - CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA SOMMA ASSICURATA

Le garanzie di *polizza* sono prestate a *Primo Rischio Assoluto*. La *somma assicurata* deve corrispondere al danno che il *Contraente* ritiene di poter subire in caso di *sinistro* indipendentemente dal valore complessivo dei beni assicurati.

ART. 2.6 - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL FABBRICATO

L'*assicurazione* è prestata alla condizione essenziale che il *fabbricato*, di cui fa parte l'abitazione indicata in *polizza* e le eventuali dipendenze quali cantine e autorimesse private, sia adibito per almeno 2/3 della superficie complessiva dei piani - compresi quelli sotterranei ed escluso il sottotetto vuoto e impraticabile - a civili abitazioni, uffici, studi professionali o siano vuoti e dove, nel restante terzo, non esistano: cinematografi, teatri, grandi empori, supermercati, autorimesse pubbliche, stazioni di servizio, industrie, depositi di infiammabili o esplosivi, discoteche e night club. Per superficie si considera quella complessiva dei piani e degli scantinati ad esclusione del sottotetto se vuoto ed inoccupabile.

L'*assicurazione* è operante alla condizione che il *fabbricato* contenente i beni assicurati sia costruito con:

- strutture portanti verticali in materiali incombustibili;
- pareti esterne in materiali incombustibili;
- solai in materiali anche combustibili;
- strutture portanti del *tetto* in materiali anche combustibili;
- manto di copertura del *tetto* in materiali *incombustibili* o in tegole bituminose.

È consentito non considerare le caratteristiche costruttive di una sola porzione di *fabbricato*, ancorché in corpo separato, la cui area coperta non superi 1/10 dell'area coperta dal *fabbricato* stesso e delle eventuali dipendenze; è altresì tollerato che le pareti esterne:

- siano costruite in materiali combustibili fino ad 1/10 delle loro singole superfici oppure fino ad 1/3 se i materiali combustibili sono costituiti da materie plastiche non espanse né alveolari;
- impieghino materiali combustibili per l'impermeabilizzazione o il rivestimento
 - o se aderenti a strutture continue in laterizio, cemento armato o calcestruzzo,
 - o se rivestiti da ogni lato, per uno spessore minimo di 3 cm, da materiali incombustibili.

ART. 2.7 - BUONA FEDE

Le dichiarazioni inesatte o incomplete rese all'atto della stipula della *polizza*, così come la mancata comunicazione da parte dell'*Assicurato* di mutamenti aggravanti il *rischio*, non comportano decadenza del diritto all'*indennizzo*, né riduzione dello stesso, a patto che tali inesattezze o omissioni non riguardino le caratteristiche essenziali e durevoli del *rischio* e che l'*Assicurato* abbia agito senza dolo o colpa grave.

La *Compagnia* ha comunque il diritto di percepire la differenza di *premio* corrispondente al maggior *rischio* a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.



ART. 2.8 - COLPA GRAVE

I danni coperti dalla presente Sezione "Incendio e altri danni ai beni" vengono indennizzati anche se causati:

- da colpa grave del *Contraente* o dell'*Assicurato*, e dei loro *familiari* conviventi;
- da colpa grave delle persone di cui l'*Assicurato* deve rispondere.



Cosa si intende per “dolo”, “colpa”, e per “colpa grave”? Qual è la differenza?

Il **dolo** si ha quando un’azione o un’omissione è compiuta volontariamente allo scopo consapevole di voler recare un danno ingiusto ad altri o ottenere un ingiusto profitto.

La **colpa** si ha quando un’azione o un’omissione è compiuta senza lo scopo di voler recare ad altri un danno ingiusto, il quale si è comunque verificato a causa della negligenza, dell'imprudenza o dell'incapacità dell'autore oppure in violazione di una disposizione di legge.

La **colpa grave** si ha quando un’azione o un’omissione con conseguenze dannose è compiuta con una macroscopica negligenza, in violazione delle più elementari norme di prudenza a cui qualsiasi uomo comune ordinariamente si attiene.

ART. 2.9 - RINUNCIA ALLA RIVALSA

La *Compagnia* rinuncia al diritto di *rivalsa* ► art.1916 del Codice Civile] **salvo il caso di dolo e purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione di rivalsa verso il responsabile medesimo.**

ART. 2.10 - AMBITO TERRITORIALE

L'*assicurazione* è operante per i beni ubicati esclusivamente nel territorio della Repubblica Italiana.

TABELLA RIEPILOGATIVA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI

Assicurazione	Limite di indennizzo	Franchigia	Scoperto
Spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residui del sinistro	Fino al 15% dell'importo indennizzabile a termini di polizza	-	-
Spese per la rimozione e ricollocamento del contenuto dell'abitazione	Fino al 10% dell'importo indennizzabile a termini di polizza	-	-
Danni materiali a cose e animali di terzi causati da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute	Fino a € 50.000 per sinistro Fino al 20% del massimale per danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo /godimento di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole, di servizi o di forniture	-	-
Eventi Socio-politici	€ 2.500 per sinistro e per anno assicurativo	€ 400	-
Acqua condotta	€ 1.500 per sinistro e per anno assicurativo	€ 400	-
Fenomeni elettrici	€ 1.500 per sinistro e per anno assicurativo	€ 400	-





SEZIONE FURTO

COSA È ASSICURATO

ART. 3.1 - BENI ASSICURATI - FORMA DELL'ASSICURAZIONE

La *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti per la sottrazione o il tentativo di sottrazione del *contenuto* posto nei locali dell'*Abitazione* indicata in *polizza* in conseguenza degli eventi riportati nell'oggetto dell'assicurazione.

L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto.

ART. 3.2 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La *Compagnia* indennizza i *danni materiali e diretti* ai beni assicurati - anche se di proprietà di terzi - a seguito di:

1. Furto:

- commesso con rottura o scasso dei sistemi esterni di difesa e dei mezzi di protezione e di chiusura dei locali, attraverso l'uso fraudolento di chiavi, l'uso di grimaldelli o di arnesi simili, oppure praticando un'apertura o una breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali stessi;
- commesso in modo clandestino, **purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta a locali chiusi;**
- commesso mediante introduzione nei locali per via diversa da quella ordinaria, **che richieda il superamento di ostacoli o di ripiani mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;**
- mediante apertura di serrature elettroniche, senza rottura o scasso, utilizzando tessere dotate di banda magnetica con microchip o microprocessore non originali, purché dette serrature siano collegate ad una centralina di controllo tramite un mezzo trasmissivo, fisico o wireless, e dotate di dispositivi atti a registrare le aperture e i tentativi di apertura.

Sono parificati ai danni da *furto* i guasti cagionati alle cose assicurate per commettere il *furto* o tentare di commetterlo.

2. Rapina: avvenuta nei locali, contenenti i beni assicurati, anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nell'abitazione.

3. Estorsione: a condizione che tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna delle cose assicurate siano poste in atto contestualmente all'interno dell'abitazione.

4. Atti vandalici: commessi dai ladri in occasione degli eventi garantiti siano essi consumati o tentati.

Sono altresì indennizzati i **Guasti cagionati dai ladri** in occasione di consumato o tentato *furto* o *rapina* o *estorsione* **fino alla concorrenza di euro 500,00 per sinistro e per anno assicurativo**, ai danni alle parti di *fabbricato* costituenti l'*abitazione*, nonché agli *infissi* posti a riparo e protezione dei relativi accessi ed aperture, in occasione degli eventi garantiti, consumati o tentati.



La *Compagnia* assicura il *Contenuto dell'abitazione* con i seguenti limiti di *indennizzo*:

- per pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture, oggetti d'arte, argenteria, con il massimo euro 1.250,00 per singolo oggetto;
- per *gioielli e preziosi*, raccolte e collezioni, nonché per carte valori e *titoli di credito* in genere, fino al 10% della *somma assicurata*, con il massimo di euro 1.000,00 per *sinistro* e *anno assicurativo*;
- per il denaro fino ad un massimo di euro 100,00 per *sinistro* e *anno assicurativo*.



Qualcuno ha provato ad entrare nei miei locali forzando la porta di ingresso, ma non è stato rubato nulla: posso denunciare comunque il sinistro alla Compagnia?

Sì è possibile avvisare la Compagnia, in quanto è prevista una copertura per questa tipologia di eventi.

Sono infatti coperti i guasti e gli atti vandalici commessi dai ladri, sia al contenuto, sia ai locali stessi.

COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO LE ALTRE LIMITAZIONI DI COPERTURA

ART. 3.3 - DANNI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

Sono esclusi dall'*assicurazione* i danni:

- verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, *atti di terrorismo* o sabotaggio, salvo che il *sinistro* non abbia alcun rapporto con tali eventi;
- conseguenti o verificatisi in occasione di *incendi, esplosioni* anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, *terremoti*, eruzioni vulcaniche, *inondazioni, alluvioni, allagamenti*, trombe d'aria ed altri eventi naturali, salvo che il *sinistro* non abbia alcun rapporto con tali eventi;
- commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
 - del *Contraente/Assicurato*;
 - delle persone delle quali il *Contraente/Assicurato* deve rispondere;
 - commessi o agevolati con dolo o colpa grave da persone che abitano con il *Contraente/Assicurato* od occupino locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti;
 - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono
 - commessi o agevolati da persone legate al *Contraente/Assicurato* da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (n. 1, 2, 3) anche se non coabitanti;
- causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del *sinistro*;
- alle cose aventi un valore esclusivamente affettivo fatto salvo il reale valore del bene;
- indiretti quali i profitti sperati, i danni da mancato godimento o uso ed altri eventuali e analoghi pregiudizi.

CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

ART. 3.4 - CRITERIO DI DETERMINAZIONE DELLA SOMMA ASSICURATA

Essendo l'*assicurazione* prestata a *Primo Rischio Assoluto*, la *somma assicurata* deve corrispondere al danno che il *Contraente* e/o *Assicurato* ritiene di poter subire in caso di *sinistro* indipendentemente dal valore complessivo dei beni assicurati.



ART. 3.5 - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL FABBRICATO

L'*assicurazione* è prestata alla condizione essenziale che il *fabbricato*, di cui fa parte l'abitazione indicata in *polizza* e le eventuali dipendenze quali cantine e autorimesse private, sia adibito per almeno 2/3 della superficie complessiva dei piani - compresi quelli sotterranei ed escluso il sottotetto vuoto e impraticabile - a civili abitazioni, uffici, studi professionali o siano vuoti e dove, nel restante terzo, non esistano: cinematografi, teatri, grandi empori, supermercati, autorimesse pubbliche, stazioni di servizio, industrie, depositi di infiammabili o esplosivi, discoteche e night club. Per superficie si considera quella complessiva dei piani e degli scantinati ad esclusione del sottotetto se vuoto ed inoccupabile.

L'*assicurazione* è operante alla condizione che il *fabbricato* contenente i beni assicurati sia costruito con:

- strutture portanti verticali in materiali incombustibili;
- pareti esterne in materiali incombustibili;
- solai in materiali anche combustibili;
- strutture portanti del *tetto* in materiali anche combustibili;
- manto di copertura del *tetto* in materiali *incombustibili* o in tegole bituminose.

È consentito non considerare le caratteristiche costruttive di una sola porzione di *fabbricato*, ancorché in corpo separato, la cui area coperta non superi 1/10 dell'area coperta dal *fabbricato* stesso e delle eventuali dipendenze; è altresì tollerato che le pareti esterne:

- siano costruite in materiali combustibili fino ad 1/10 delle loro singole superfici oppure fino ad 1/3 se i materiali combustibili sono costituiti da materie plastiche non espanse né alveolari;
- impieghino materiali combustibili per l'impermeabilizzazione o il rivestimento
 - o se aderenti a strutture continue in laterizio, cemento armato o calcestruzzo,
 - o se rivestiti da ogni lato, per uno spessore minimo di 3 cm, da materiali incombustibili.

ART. 3.6 - MEZZI DI PROTEZIONE E CHIUSURA

Nel caso in cui la linea di gronda del *tetto* o le aperture verso l'esterno dei locali siano situate ad una altezza inferiore a 4 metri dal suolo, da superfici acquee oppure da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, cioè senza impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, **i locali dell'abitazione devono avere le aperture verso l'esterno dei locali, compresi i lucernari:**

- difese, per tutta la loro estensione, da robusti *serramenti* di legno, materia plastica rigida, cristallo o vetro *antifondamento*, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno;
- protette da *inferriate* fissate nel muro.

Nelle *inferriate* e nei *serramenti* sono ammesse *luci* purché le loro dimensioni non consentano l'introduzione nei locali senza l'effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

Analoghi sistemi protettivi debbono esser operanti per eventuali serbatoi esterni o interrati, se contenenti cose assicurate.

La garanzia si intende comunque operante quando i danni sono perpetrati:

- a) violando i mezzi di protezione e chiusura ivi previsti, in presenza di altre aperture non ugualmente protette;
- b) violando mezzi di protezione e chiusura non conformi a quelli ivi previsti oppure attraverso *luci* di *serramenti* o *inferriate* senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura;
- c) quando non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura purché si trovino in casa il *Contraente* o i suoi *familiari*;
- d) attraverso ponteggi installati per lavori di manutenzione allo stabile ove è ubicata l'abitazione assicurata.

I danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza degli eventi di cui ai punti b), c), d) saranno indennizzati previa detrazione di uno scoperto del 20% dell'indennizzo medesimo con il minimo assoluto di euro 150,00.

Pertanto, nel caso di *assicurazione* presso diversi Assicuratori, l'indennità verrà determinata, senza tener conto di scoperti e/o franchigie eventualmente previsti in *polizza*, che verranno detratti successivamente dall'importo così calcolato.





Per facilitare la comprensione, riportiamo un esempio:

Somma assicurata furto € 5.000

Danno accertato = € 1.500

Scoperto = 20% con il minimo di € 150

Calcolo scoperto = $(€ 1.500 * 20/100) = € 300$ (scoperto minimo € 150)

Indennizzo = € 1.500 - € 300 = € 1.200

In seguito al danno accertato di € 1.500, la Compagnia indennizza € 1.200

ART. 3.7 - AMBITO TERRITORIALE

L'assicurazione è operante per i beni ubicati esclusivamente nel territorio della Repubblica Italiana.

ART. 3.8 - RECUPERO DELLE COSE RUBATE

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Compagnia appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Compagnia, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Compagnia l'intero importo riscosso a titolo di indennità per le cose medesime.

Se invece la Compagnia ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo riscosso per le stesse, o di farle vendere, ripartendosi il ricavato in misura proporzionale tra la Compagnia e l'Assicurato.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo la Compagnia è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Compagnia le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, dietro pagamento dell'indennizzo dovuto.

ART. 3.9 - TITOLI DI CREDITO

Per quanto riguarda i *titoli di credito* rimane stabilito che:

- a) il loro valore è dato dalla somma da essi portata;
- b) la Compagnia pagherà l'importo dovuto non prima delle scadenze, se previste;
- c) l'Assicurato restituisce alla Compagnia l'indennizzo eventualmente percepito qualora, per effetto della procedura di ammortamento, i titoli siano diventati inefficaci;
- d) relativamente agli effetti cambiari l'assicurazione vale soltanto se è possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

ART. 3.10 - RACCOLTE E COLLEZIONI

Qualora la raccolta o la *collezione* venga asportata o danneggiata parzialmente, la Compagnia risarcirà soltanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

ART. 3.11 - SCOPERTI E LORO CONCOMITANZA

Qualora, in caso di *sinistro*, siano operanti più scoperti, la Compagnia riconosce l'indennizzo previa detrazione dello scoperto unico del:

- 25% se coesistono due scoperti;
- 30% se coesistono più di due scoperti.



TABELLA RIEPILOGATIVA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI

Sezione Furto		
Assicurazione	Limite di indennizzo	Scoperti / Franchigie
Furto, rapina, estorsione, atti vandalici	Fino alla concorrenza della somma assicurata "Contenuto" con i seguenti limiti di indennizzo: <ul style="list-style-type: none"> - per pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture, oggetti d'arte, argenteria, con il massimo € 1.250 per singolo oggetto; - per gioielli e preziosi, raccolte e collezioni, nonché per carte valori e titoli di credito in genere, fino al 10% della somma assicurata, con il massimo di € 1.000 per sinistro e anno assicurativo; - per il denaro fino ad un massimo di € 100 per sinistro e anno assicurativo. 	-
	Fino al 20% dell'indennizzo con il minimo di € 150 per: <ul style="list-style-type: none"> - Furto avvenuto violando mezzi di protezione e chiusura non conformi a quelli previsti - Furto avvenuto attraverso luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle medesime - Furto avvenuto quando non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura purché si trovino in casa il Contraente o i suoi familiari - Furto attraverso ponteggi installati per lavori di manutenzione allo stabile dov'è ubicata la dimora 	-
Guasti cagionati dai ladri a parti di fabbricato costituenti l'abitazione	€ 500 per sinistro e per anno assicurativo	-





SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE



La presente Sezione prevede la garanzia per la Responsabilità Civile derivante dalla conduzione dell'abitazione assicurata.

COSA È ASSICURATO

ART. 4.1 - SOGGETTI ASSICURATI

Le garanzie di Responsabilità Civile sono prestate a favore del *Contraente*, del coniuge, del convivente more-uxorio e a tutti soggetti risultanti nello stato di famiglia compresi eventuali figli del *Contraente/Assicurato* affidati all'altro genitore non convivente al momento del sinistro.

ART. 4.2 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Responsabilità Civile della conduzione dell'abitazione

L'*assicurazione* è estesa alla responsabilità derivante all'*Assicurato* dalla conduzione dei locali relativi all'*abitazione* indicata in *polizza* relativamente a locali, impianti fissi, recinzioni in genere, dipendenze, strade private, alberi, attrezzature sportive e piscine, parchi e giardini **purché di estensione non superiore a 1 ettaro**, cancelli anche automatici, tutti di pertinenza del *fabbricato*.

L'*assicurazione* comprende inoltre la responsabilità civile derivante all'*Assicurato* per i danni causati a terzi nella sua qualità di utente di tutti gli impianti di pertinenza dell'*abitazione* nonché delle apparecchiature stabilmente collegate a detti impianti quali: lavatrici, lavastoviglie, scaldabagni, termosifoni, radiatori e simili. **Sono escluse le conseguenze di altri fatti o atti della vita privata o di relazione, nonché quelle derivanti dall'utilizzo di detti impianti o apparecchiature per lo svolgimento di attività professionali e/o lucrative.**

In caso di coesistenza di altra copertura stipulata per il medesimo rischio, la presente assicurazione varrà quale secondo rischio e cioè in eccedenza rispetto ai massimali della predetta copertura.

Le garanzie sono estese ai genitori, figli e relativi nuclei *familiari* che siano in relazione di parentela fra loro, purché non conviventi, ed in quanto "condomini" del *fabbricato* assicurato con il presente contratto, a parziale deroga dell'art. 4.3 - Persone non considerate terzi.

Tale estensione di garanzia è prestata, limitatamente ai danni a cose e animali, con il massimo di euro 150.000,00 per sinistro e con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 500,00 per sinistro.





Per facilitare la comprensione, riportiamo un esempio:

Somma assicurata per danni a cose e animali € 150.000

Richiesta di risarcimento = € 4.500

Scoperto = 10% con il minimo di € 500

Calcolo scoperto = $(€ 4.500 * 10/100) = € 450$ (scoperto minimo € 500)

Indennizzo = € 4.500 - € 500 = € 4.000

In seguito alla richiesta di risarcimento di € 4.500, la Compagnia indennizza € 4.000

COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO LE ALTRE LIMITAZIONI DI COPERTURA

ART. 4.3 - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI (valide per tutte le garanzie)



Non sono considerati terzi ai fini dell'*assicurazione* Responsabilità Civile:

- a) tutti coloro la cui responsabilità è coperta dalla presente *assicurazione*;
- b) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'*Assicurato*, come pure qualsiasi altro parente o affine con lui convivente; nonché gli addetti ai servizi domestici e le persone che essendo in rapporto di dipendenza con l'*Assicurato* subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.

ART. 4.4 - DANNI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

L'*assicurazione* non comprende i danni:

- a) cagionati dall'esercizio di qualsiasi attività professionale, commerciale, industriale, compresa quella di locazione di immobili e/o noleggio di beni di qualsiasi genere;
- b) derivanti da obblighi di cui l'*Assicurato* debba rispondere oltre a quanto previsto dalla legge;
- c) alle cose ed agli animali che il *Contraente/Assicurato* abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
- d) da lavori - affidati a terzi - di ordinaria e straordinaria manutenzione, ristrutturazione, ampliamento o sopraelevazione o demolizione dei locali di *abitazione*;
- e) da *rigurgito* di fognature;
- f) da *furto*;
- g) provocati sotto l'influsso di sostanze alcoliche o *stupefacenti*;
- h) conseguenti a inquinamento dell'acqua dell'aria e del suolo;
- i) interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto si trova nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;
- j) derivanti dall'uso di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate, natanti, aeromobili, veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- k) da umidità, *stillicidio*, insalubrità dei locali;
- l) da atti dolosi;
- m) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- n) direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'amianto o altra sostanza contenente, in qualunque forma o misura, l'amianto;
- o) direttamente o indirettamente derivanti da campi elettromagnetici;
- p) punitivi, di qualunque natura;
- q) da detenzione o impiego di esplosivi;



- r) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.), ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- s) direttamente o indirettamente derivanti da organismi geneticamente modificati;
- t) derivanti da malattie professionali;
- u) derivanti dal contagio del sangue nelle sue varie forme e varianti, sindrome da immunodeficienza acquisita (H.I.V., A.I.D.S.);
- v) derivanti da B.S.E. nelle sue forme varianti;
- w) derivanti da guerra dichiarata e non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili;
- x) da ordigni di guerra.

CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

ART. 4.5 - AMBITO TERRITORIALE

L'assicurazione è operante per i sinistri avvenuti esclusivamente nel territorio della Repubblica Italiana.

ART. 4.6 - VALIDITÀ TEMPORALE

L'assicurazione Responsabilità Civile vale per i fatti accaduti durante il periodo di efficacia dell'assicurazione.



La garanzia di Responsabilità civile tiene in copertura gli eventi che si verificano durante il periodo di assicurazione. Ciò significa che se l'evento si verifica anche solo 1 minuto dopo le ore 24 del giorno di scadenza della polizza non rinnovata, non sarà possibile l'indennizzo. Bisogna prestare attenzione alla data di accadimento dell'evento dannoso e non al momento in cui l'Assicurato ne viene a conoscenza.

ART. 4.7 - MASSIMALE - PLURALITÀ DI ASSICURATI

L'assicurazione è prestata sino a concorrenza del **massimale** indicato in **polizza per sinistro**.

Il **massimale** stabilito in **polizza** per il danno cui si riferisce la domanda di **risarcimento**, resta per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più **assicurati** fra di loro.

I limiti di **risarcimento** previsti non s'intendono in aggiunta al **massimale**, ma sono una parte dello stesso.

TABELLA RIEPILOGATIVA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI

Assicurazione	Limite di indennizzo	Franchigie	Scoperti
R.C. della conduzione dell'abitazione	Massimale indicato in polizza	-	-
Estensione della garanzia, ai danni a cose e animali, ai genitori, figli e relativi nuclei familiari che siano in relazione di parentela fra loro, purché non conviventi, ed in quanto "condomini" del fabbricato assicurato	Fino a € 150.000 per sinistro	-	10% min. € 500 per sinistro





SEZIONE ASSISTENZA



La Sezione Assistenza è acquistabile e opera in abbinamento alle Sezioni Incendio ed altri danni ai beni e, se acquistate, alla Sezione Responsabilità Civile o alla Sezione Furto.



La gestione dei sinistri relativi alla garanzia di Assistenza è stata affidata dalla Compagnia a **EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.**

Il Contraente può rivolgersi direttamente alla Struttura Organizzativa di EUROP ASSISTANCE per la fornitura delle prestazioni.



COSA È ASSICURATO

ART. 5.1 - SOGGETTI ASSICURATI

Le prestazioni previste nella Sezione Assistenza sono garantite in favore del *Contraente* e dei suoi *familiari* conviventi risultanti al momento del *sinistro* dal certificato di stato di famiglia, in qualità di *Assicurati*.

ART. 5.2 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE - PRESTAZIONI

L'assistenza viene fornita 24 ore su 24 entro i limiti e alle condizioni che seguono.

1. Invio di un fabbro per interventi di emergenza

Qualora sia necessario un fabbro, presso la propria abitazione assicurata indicata in *polizza*, per un intervento di emergenza causato da:

1. *furto*, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso delle serrature che rendano impossibile l'accesso ai locali dell'*abitazione*;
2. scasso di *fissi e infissi*, a seguito di *furto* tentato o consumato, *incendio*, *fulmine*, *scoppio*, *esplosione*, atti vandalici o allagamento, quando ne sia compromessa la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali dell'*abitazione*;

la *Struttura Organizzativa* provvede all'invio di un artigiano.



La **Compagnia** tiene a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un massimo di euro 150,00 per **sinistro**.

Restano comunque a carico dell'**Assicurato** i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

2. Invio di un elettricista per interventi di emergenza

Qualora sia necessario un elettricista, presso la propria abitazione assicurata indicata in *polizza*, per un intervento di emergenza causato da mancanza di corrente elettrica per guasti:

1. agli interruttori di accensione;
2. agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente;
3. o scasso dell'impianto di allarme;

la *Struttura Organizzativa* provvede all'invio di un artigiano.

Sono esclusi gli interventi dovuti a:

- a) corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato;
- b) interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- c) guasto al cavo di alimentazione dei locali dell'*abitazione* a monte del contatore.

La **Compagnia** a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un massimo di euro 150,00 per **sinistro**.

Restano comunque a carico dell'**Assicurato** i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

3. Invio di un idraulico per interventi di emergenza

Qualora sia necessario un idraulico, presso la propria abitazione assicurata indicata in *polizza*, per un intervento di emergenza a seguito di:

1. interventi sull'impianto idraulico
 - 1.1 allagamento o infiltrazione nell'*abitazione* provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
 - 1.2 mancanza d'acqua nell'*abitazione*, che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore, provocata da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubazioni fisse dell'impianto idraulico;
 - 1.3 mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dell'*abitazione*, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.
2. Interventi sull'impianto di riscaldamento:
 - 2.1 mancanza totale di riscaldamento provocato dalla rottura o guasto di *tubazioni* o di valvole oppure di ostruzione della circolazione dell'acqua dell'impianto di riscaldamento nei locali dell'*abitazione*;
 - 2.2 allagamento provocato da un guasto delle valvole o dei tubi dell'impianto di riscaldamento dell'*abitazione*.

Relativamente al punto 1, sono esclusi gli interventi dovuti a:

- per i casi 1.1 e 1.2 relativamente a sinistri dovuti a:
 - guasti e otturazioni di rubinetti o *tubazioni* mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura;
 - rottura delle tubature esterne dell'*abitazione*;
 - negligenza dell'Assicurato;
 - interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;
- per il caso 1.3 relativamente a danni di tracimazione dovuti a rigurgiti di fogna, otturazione delle *tubazioni* mobili dei servizi igienico - sanitari.

Relativamente al punto 2, sono esclusi gli interventi dovuti a guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.

La **Compagnia** tiene a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un massimo di euro 150,00 per **sinistro**.

Restano comunque a carico dell'**Assicurato** i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.





È possibile in caso di urgenza chiedere l'intervento di un artigiano di fiducia e poi farsi rimborsare dalla Compagnia?

No, in quanto bisogna sempre chiamare la Struttura Organizzativa di Europ Assistance che provvederà all'invio immediato di un artigiano convenzionato, tenendo indenne l'Assicurato dai costi di uscita e di manodopera fino all'importo indicato nelle Condizioni di Assicurazione.

4. Invio di un vetraio per interventi di emergenza

Qualora sia necessario un vetraio, presso la propria abitazione assicurata indicata in *polizza*, per un intervento di emergenza **quando la sicurezza dei locali assicurati non sia garantita**, la *Struttura Organizzativa* provvede all'invio di un artigiano.

Sono esclusi:

- a) il costo del materiale impiegato;
- b) il costo dei pezzi sostituiti;
- c) le *prestazioni* di manodopera che non rientrano nella soluzione dell'emergenza.

La *Compagnia* tiene a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un massimo di euro 150,00 per *sinistro*.

5. Invio di un serrandista in caso di emergenza

Qualora sia necessario un serrandista, presso la propria abitazione assicurata indicata in *polizza*, per un intervento di emergenza quando:

1. sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura delle serrande dei locali assicurati, in modo tale da non garantirne la sicurezza,
2. a seguito di *furto* o di tentato *furto*, *incendio*, *esplosione*, *scoppio*, allagamento.

La *Compagnia* tiene a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un massimo di euro 150,00 per *sinistro*.

Restano comunque a carico *dell'Assicurato* i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

6. Interventi di emergenza per danni da acqua

Qualora, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, presso la propria abitazione assicurata indicata in *polizza*, sia necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dell'*abitazione* e del relativo *contenuto*, la *Struttura Organizzativa* provvede all'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura.

La *prestazione* viene fornita per i seguenti casi:

1. allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi del *fabbricato*, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico;
2. mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico - sanitari del *fabbricato*, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

La *prestazione* non è dovuta:

- a) per il punto 1, relativamente a sinistri originati da:
 - a.1) guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.),
 - a.2) rottura delle tubature esterne del *fabbricato*,
 - a.3) negligenza dell'*Assicurato*.
- b) per il punto 2, relativamente a danni di tracimazione dovuta a *rigurgito* di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico - sanitari.

La *Compagnia* tiene a proprio carico il costo dell'intervento fino ad un massimo di euro 150,00 per *sinistro*.

7. Invio del tecnico riparatore di elettrodomestici nelle 24 ore

Qualora sia necessario di un riparatore per guasti a lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, condizionatore e congelatore fuori garanzia (ovvero quando sia già scaduto il periodo di efficacia della garanzia del produttore ed il periodo di



garanzia legale a carico del venditore) la *Struttura Organizzativa* provvederà ad inviare un tecnico nelle 24 ore successive alla segnalazione **esclusi sabato, domenica e tutti i festivi**.

Sono esclusi:

- tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che dovranno essere pagati dall'*Assicurato*;
- gli elettrodomestici coperti da garanzia del costruttore o del venditore, che per le riparazioni seguono le procedure definite dalle garanzie in essere.

La *Compagnia* tiene a proprio carico il costo dell'intervento fino ad un massimo di euro 150,00 per *sinistro*.



Cosa devo fare per usufruire delle prestazioni previste dalla garanzia Assistenza?

Per l'erogazione delle garanzie e dei servizi di Assistenza previsti in polizza è sempre necessario rivolgersi preventivamente alla *Struttura Organizzativa* richiedendo assistenza tramite:

- telefono: 800016910 (dall'Italia)
- telefono: + 39 0258286171 (dall'Estero)
- fax: +39 0258477201

Per maggiori dettagli consulta la Sezione Cosa fare in caso di sinistro - Sezione Assistenza.

COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO LE ALTRE LIMITAZIONI DI COPERTURA

ART. 5.3 - ESCLUSIONI ED EFFETTI GIURIDICI

Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole *prestazioni*, nessuna *prestazione* è dovuta per *sinistri* provocati o dipendenti da:

- a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di *terrorismo* e di vandalismo;
- c) dolo dell'*Assicurato*;
- d) abuso di alcoolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di *stupefacenti* e allucinogeni.

CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

ART. 5.4 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'*assicurazione* vale per il *territorio italiano*.

ART. 5.5 - INDENNIZZI ALTERNATIVI PER MANCATA FRUIZIONE DI PRESTAZIONI

Nel caso in cui l'*Assicurato* non usufruisca di una o più *prestazioni* di assistenza, la *Compagnia* non è tenuta a fornire *indennizzi* o *prestazioni* alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

ART. 5.6 - DIRITTO ALLE ASSISTENZE

Il diritto alle assistenze fornite dalla *Compagnia* decade qualora l'*Assicurato* non abbia tempestivamente preso contatto con la *Struttura Organizzativa* al verificarsi del *sinistro*.



Ogni diritto nei confronti della **Struttura Organizzativa** si prescrive entro 2 anni dalla data del **sinistro** che ha dato origine alla **prestazione**. [► art.2952 Codice Civile]

ART. 5.7 - LIMITE DELLE PRESTAZIONI

Ciascuna **prestazione** di assistenza non è fornita per più di tre volte per **anno** di validità della **polizza**.

ART. 5.8 - CIRCOSTANZE FORTUITE OD IMPREVEDIBILI

La **Compagnia** e la **Struttura Organizzativa** non si assumono responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità o conseguenti ad ogni altra circostanza imprevedibile ovvero per ritardi conseguenti ad un loro mancato o ritardato intervento determinato da caso fortuito o da causa di forza maggiore.

ART. 5.9 - SOSTITUZIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Premesso che la **Compagnia** presta la presente **assicurazione** tramite la **Struttura Organizzativa** di Europ Assistance Italia S.p.A., la **Compagnia** medesima, alla scadenza di ogni **annualità** assicurativa, si riserva la facoltà di cambiare la **Struttura Organizzativa**, dandone tempestivo avviso al **Contraente** e garantendo le medesime **prestazioni** previste dalla **polizza**. **In questo caso è facoltà del Contraente di rinunciare alle garanzie previste in base al modulo acquistato, dandone comunicazione scritta alla Compagnia.**

TABELLA RIEPILOGATIVA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI

Prestazione	Limiti di indennizzo	Scoperto	Franchigia
Invio fabbro per interventi di emergenza	€ 150 per sinistro	-	-
Invio elettricista per interventi di emergenza	€ 150 per sinistro	-	-
Invio idraulico per interventi di emergenza	€ 150 per sinistro	-	-
Invio vetraio per interventi di emergenza	€ 150 per sinistro	-	-
Invio serrandista per interventi di emergenza	€ 150 per sinistro	-	-
Pronto intervento per danni d'acqua	€ 150 per sinistro	-	-
Invio tecnico riparatore di elettrodomestici nelle 24 ore	€ 150 per sinistro	-	-





COSA FARE IN CASO DI SINISTRO



Di seguito sono riportate per tutte le sezioni delle presenti Condizioni di Assicurazione:

- a) le indicazioni utili per la denuncia di sinistro;
- b) gli obblighi in caso sinistro;
- c) le norme che regolano la liquidazione dei sinistri per tutte le Sezioni.

SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI

CHE OBBLIGHI HO

ART. 6.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO



In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della **Compagnia**; ► art.1914 Codice Civile];
- b) darne avviso all'**Intermediario** al quale è assegnata la **polizza** oppure alla **Compagnia** entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza e/o possibilità ► art.1913 Codice Civile]. Il **sinistro** può essere denunciato anche accedendo all'area riservata dedicata MyHelvetia, selezionando in sequenza la **polizza** su cui effettuare la denuncia e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata;
- c) in caso di **incendio**, se sospetto doloso, o atto vandalico, fare denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia entro 5 giorni dall'avvenuta conoscenza del **sinistro** indicando:
 - la data di accadimento del **sinistro**;
 - la causa conosciuta o presunta del **sinistro**;
 - l'entità stimata del danno.Copia della denuncia deve essere trasmessa alla **Compagnia**;
- d) in caso di distruzione di **titoli di credito**, fare tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, se la legge lo consente, la procedura d'ammortamento; le relative spese sono a carico della **Compagnia**;
- e) in caso di **assicurazione** presso diversi assicuratori, darne avviso a ciascuno di essi.





L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la *perdita* totale o parziale del diritto all'*indennizzo* [► art.1915 Codice Civile].

Ricorso terzi - L'Assicurato deve immediatamente informare la *Compagnia* delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la *Compagnia* avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'*Assicurato*. L'*Assicurato* deve astenersi da qualunque *transazione* o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della *Compagnia*.

Quanto alle spese giudiziali si applica [► art.1917 Codice Civile].

ART. 6.2 - OBBLIGHI IN ATTESA DELLA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO

In attesa della liquidazione del *sinistro*, il *Contraente/Assicurato* deve:

- a) conservare le tracce e i residui del *sinistro* necessari alla stima e alla valutazione del danno fino a compimento di tutte le operazioni peritali;
- b) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati;
- c) predisporre, a richiesta della *Compagnia*, una descrizione particolareggiata dello stato degli altri beni assicurati esistenti al momento del *sinistro*, con indicazione del rispettivo valore;
- d) facilitare le indagini e gli accertamenti che la *Compagnia* e i *periti* ritenessero necessario intraprendere presso terzi.



L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*.

ART. 6.3 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve astenersi da:

- a) esagerare dolosamente l'ammontare del danno;
- b) dichiarare distrutti beni che non esistevano al momento del *sinistro*;
- c) occultare, sottrarre o manomettere beni salvati;
- d) adoperare a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;
- e) alterare dolosamente le tracce o i residui del *sinistro* o facilitarne il progresso.



L'inosservanza di tali obblighi da parte del *Contraente/Assicurato* comporta la perdita totale del diritto all'*indennizzo*.

QUALI NORME REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

ART. 6.4 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato:

- a) direttamente dalla *Compagnia* con il *Contraente*, o da persone da questi incaricate, oppure, a richiesta di una delle parti;
- b) fra due *periti* nominati uno dalla *Compagnia* e uno dal *Contraente* con apposito atto unico.

I due *periti* devono nominarne un terzo che interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun *perito* ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali possono intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio *perito* o se i *periti* non si accordano sulla nomina del terzo, anche su istanza di una sola delle parti, tali nomine sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *sinistro* si è verificato.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio *perito*. Le spese del terzo *perito* sono divise a metà.



ART. 6.5 - MANDATO DEI PERITI

I *periti* devono:

- a) indagare su circostanze di tempo e di luogo e sulla natura, causa e modalità del *sinistro*;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *sinistro* esistevano circostanze che avessero mutato il *rischio* e non fossero state comunicate e se il *Contraente* o l'*Assicurato* ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 6.1 - Obblighi in caso di sinistro delle presenti Norme;
- c) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità e il valore che i beni assicurati avevano al momento del *sinistro*, secondo i criteri di valutazione di cui al successivo art. 6.6 - Determinazione del danno e valore dei beni assicurati delle presenti Norme;
- d) procedere alla stima e alla liquidazione del danno e delle spese.

ART. 6.5.1 - OPERAZIONI PERITALI

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi della lettera b) del precedente art. 6.4 - Procedura per la valutazione del danno, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le parti, che rinunciano sin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualunque azione o eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un *perito* si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri *periti* nel verbale definitivo di perizia.

I *periti* sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

ART. 6.6 - DETERMINAZIONE DEL DANNO E VALORE DEI BENI ASSICURATI

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola *partita*, l'attribuzione del valore che le cose assicurate avevano al momento del *sinistro* è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- I. "*Contenuto dell'abitazione*". - Si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali od equivalenti per rendimento e funzionalità anche estetica.

Pertanto, in caso di *sinistro*, l'ammontare del danno si determina senza l'applicazione di deprezzamenti stabiliti in relazione allo stato d'uso.

Resta convenuto che **in nessun caso potrà esser indennizzato, per ogni ente assicurato, importo superiore al quadruplo del costo di rimpiazzo calcolato applicando, al valore risultante dal conteggio sopradescritto, un "deprezzamento" stabilito in relazione al grado di vetustà.**

L'Assicurato acquisisce però il diritto al pagamento integrale dell'indennizzo così determinato solo se dà garanzia che gli enti danneggiati saranno ripristinati o rimpiazzati a nuovo, con l'obbligo di documentare nel più breve tempo possibile tale ripristino; se ciò non avviene, l'Assicurato dovrà restituire l'importo percepito in eccedenza, rispetto al valore commerciale che le cose danneggiate avevano al momento del *sinistro*.

Nel *valore a nuovo* sono compresi gli oneri di concessione edilizia che dovessero gravare sull'*Assicurato* e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità pubblica per la ricostruzione o ripristino del *fabbricato* danneggiato.

Sono altresì compresi gli oneri di costruzione antisismica, nonché le spese di ricostruzione derivanti da leggi o regolamenti di zona entrati in vigore successivamente alla data di costruzione del *fabbricato*.

La presente condizione non è operante per oggetti d'arte.

Nel caso di *assicurazione* presso diversi assicuratori, l'indennità sarà calcolata senza tener conto di *scoperti* e/o *franchigie* eventualmente previsti in *polizza*, i quali verranno detratti successivamente dall'importo così calcolato [► art.1910 Codice Civile].



ART. 6.7 - VALORI - TITOLI DI CREDITO

Per i **valori** rimane stabilito che:

- salvo diversa pattuizione, la *Compagnia* non riconosce l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- l'*Assicurato* deve restituire alla *Compagnia* l'*indennizzo* per essi percepito non appena i titoli di credito siano divenuti inefficaci, per effetto della procedura di ammortamento;
- il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane stabilito che l'*assicurazione* vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Per i titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di ammortamento:

- in caso di *sinistro* la *Compagnia* rimborsa le spese sostenute per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e la sostituzione dei titoli distrutti, danneggiati.

Per i **valori** per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento:

- in caso di *sinistro* la *Compagnia* indennizza il valore che essi avevano al momento del *sinistro*, fermo restando che, qualora gli stessi possano essere duplicati, l'*indennizzo* verrà effettuato soltanto dopo che l'*Assicurato* abbia richiesto la duplicazione e non l'abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.

ART. 6.8 - RACCOLTE E COLLEZIONI

Nel caso di danneggiamento di raccolte o collezioni, la *Compagnia* determina il valore del danno per ogni singolo bene che costituisce la raccolta o collezione secondo le regole indicate agli articoli 6.6 - Determinazione del danno e valore dei beni assicurati e 6.7 - Valori - Titoli di credito

Nel caso in cui la raccolta o la collezione venga danneggiata parzialmente, la *Compagnia* risarcisce soltanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, **escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.**

ART. 6.9 - DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO

L'*indennizzo* è calcolato come segue:

1. viene determinato l'ammontare del danno come disciplinato all'art. 6.6 - Determinazione del danno e valore dei beni assicurati;
2. **sono detratti da tale ammontare eventuali franchigie o scoperti, se previsti;**
3. **sono applicati gli eventuali limiti di indennizzo, se previsti.**

ART. 6.10 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività dell'*assicurazione*, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la *Compagnia* provvede al pagamento dell'*indennizzo* entro 30 giorni, **a patto che non sia stata fatta opposizione e sia stata verificata la titolarità dell'interesse assicurato. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art 2.4 - Danni esclusi dall'Assicurazione, lettera a).**

ART. 6.11 - ANTICIPO INDENNIZZI

L'*Assicurato* ha il diritto di richiedere ed ottenere, prima della liquidazione del *sinistro*, un acconto pari al 60% dell'importo minimo che dovrebbe essere riconosciuto in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del *sinistro* stesso e che **l'indennizzo complessivo previsto sia almeno di euro 30.000.**

Il pagamento dell'anticipo viene effettuato dopo 30 giorni dalla richiesta, purché siano trascorsi almeno 90 giorni dalla data di presentazione della denuncia del *sinistro*.

L'acconto non può comunque esser superiore ad euro 50.000, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

La determinazione dell'acconto viene effettuata applicando il criterio del *valore allo stato d'uso* ai beni assicurati.



Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'anticipo, l'Assicurato può ottenere, sul supplemento di indennità, un solo ulteriore anticipo che viene determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell'indennizzo.

ART. 6.12 - RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE

In caso di *sinistro*, la *somma assicurata* e i relativi limiti di *indennizzo* si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di *assicurazione* in corso, di un importo uguale a quello dell'*indennizzo* senza corrispondente restituzione di *premio*.



Per facilitare la comprensione, riportiamo un esempio:

Somma assicurata € 50.000 dal 1/1 al 31/12

Indennizzo liquidato = € 20.000 al 1/5

In seguito alla liquidazione del sinistro di € 20.000 in data 1/5, fino al 31/12 si ha la disponibilità, come somma assicurata, di € 30.000.

Qualora la *Compagnia* decida invece di recedere *dall'assicurazione* a seguito del *sinistro* stesso, la *Compagnia* rimborsa il *premio* imponibile pagato e non goduto sulla *somma assicurata* rimasta in essere.

Su richiesta del *Contraente* o dell'*Assicurato* e previo consenso della *Compagnia*, la *somma assicurata* può essere reintegrata al valore originale. In questo caso il *Contraente* corrisponde il rateo di *premio* per il periodo temporale tra la data del reintegro e il termine dell'*assicurazione* in corso.

In questo caso il *Contraente* corrisponderà il rateo di *premio* relativo all'importo reintegrato per il tempo trascorso fra la data del reintegro stesso e il termine del periodo di *assicurazione* in corso.

L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della *Compagnia* di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1.10 - Recesso in caso di sinistro delle Norme Comuni.

ART. 6.13 - LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO

La *Compagnia* non è tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata alle singole *partite*, salvo i casi previsti dal Codice Civile [► art.1914 Codice Civile].



Se ho subito dei danni a seguito di incendio che superano la somma assicurata cosa mi viene riconosciuto dalla Compagnia?

Il massimo esborso che la *Compagnia* è tenuta a riconoscere all'assicurato è equivalente alla somma assicurata, anche se i danni che sono stati subiti e le spese sostenute risultano superiori.

L'unico importo che la *Compagnia* può riconoscere in più rispetto alla somma assicurata è quello delle eventuali spese di salvataggio [► art.1914 Codice Civile].

ART. 6.14 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Nel caso in cui per il medesimo *rischio* indicato in *polizza* siano stati stipulati più contratti assicurativi presso diversi assicuratori, il *Contraente* o l'*Assicurato* può richiedere a ciascuno di essi l'*indennizzo* dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

La *Compagnia* è tenuta a pagare soltanto la sua quota **proporzionale**, in ragione dell'*indennizzo*, **calcolata secondo la propria assicurazione** nel caso in cui la somma dei rispettivi *indennizzi* risulti superiore all'effettivo ammontare del danno, escludendo da tale calcolo l'assicuratore insolvente.

Rimane comunque esclusa ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.





Esempio calcolo indennizzo in caso di assicurazione presso diversi assicuratori

Valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato al momento del sinistro = 100.000 euro

Somma assicurata per il fabbricato = 80.000 euro con Assicurazione Alfa

Somma assicurata per il fabbricato = 20.000 euro con Assicurazione Beta

Danno causato dall'incendio = 50.000 euro

L'indennizzo per ciascuna assicurazione viene calcolato come segue;

Indennizzo = (Somma assicurata / Valore del fabbricato) x Danno

Indennizzo Assicurazione Alfa = $(80.000 / 100.000) \times 50.000 = 40.000$ euro

Indennizzo Assicurazione Beta = $(20.000 / 100.000) \times 50.000 = 10.000$ euro

ART. 6.15 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla *polizza* possono essere esercitati solamente dal *Contraente* e dalla *Compagnia*.

Spetta in particolare al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'*Assicurato*, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'*indennizzo* liquidato a termini di *polizza* non può tuttavia essere pagato, se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

SEZIONE FURTO

CHE OBBLIGHI HO

ART. 6.16 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO



In caso di *sinistro* il *Contraente/Assicurato* deve:

- a) **adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero dei beni rubati e per la conservazione e la custodia di quelli rimasti, anche se danneggiati; le relative spese sono a carico della *Compagnia*;** [► art.1914 Codice Civile]
- b) **darne avviso all'*Intermediario* al quale è assegnata la *polizza* oppure alla *Compagnia* entro 24 ore da quando ne ha avuto conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno** [► art.1913 Codice Civile]. Il *sinistro* può essere denunciato anche accedendo all'area riservata dedicata MyHelvetia, selezionando in sequenza la *polizza* su cui effettuare la denuncia e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata;
- c) **fare denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia entro 24 ore dall'avvenuta conoscenza del *sinistro* indicando la *Compagnia* assicurativa e il numero di *polizza*.**
Copia della denuncia deve essere trasmessa alla *Compagnia*;
- d) **fare tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, se la legge lo consente, la procedura d'ammortamento in caso di sottrazione di titoli di credito;** le relative spese sono a carico della *Compagnia*;
- e) **in caso di *assicurazione* presso diversi assicuratori, darne avviso a ciascuno di essi.**

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*. [► art.1915 Codice Civile]



ART. 6.17 - OBBLIGHI IN ATTESA DELLA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO

In attesa della liquidazione del *sinistro*, il *Contraente/Assicurato* deve:

- a) conservare i beni non rubati e le tracce del *reato* fino a compimento di tutte le operazioni peritali;
- b) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni rubati o danneggiati da fornire alla *Compagnia* entro i 5 giorni successivi dal momento del *sinistro*;
- c) predisporre una descrizione particolareggiata dello stato degli altri beni assicurati esistenti al momento del *sinistro*, con indicazione di qualità, quantità e valore;
- d) mettere a disposizione del *perito* incaricato o della *Compagnia* qualsiasi documento che possa essere richiesto ai fini di indagine e verifica e ogni altro elemento che possa comprovare il danno subito;
- e) facilitare le indagini e gli accertamenti che la *Compagnia* e i *periti* ritenessero necessario intraprendere presso terzi;
- f) dare avviso alla *Compagnia* dell'avvenuto recupero, in tutto o in parte, dei beni assicurati sottratti, appena ne abbia notizia.



L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*.

ART. 6.18 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il *Contraente/Assicurato* deve astenersi da:

1. esagerare dolosamente l'ammontare del danno;
2. dichiarare esistenti beni che non esistevano al momento del *sinistro*;
3. occultare, sottrarre o manomettere beni salvati;
4. adoperare a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;
5. alterare dolosamente le tracce o i residui del *sinistro* o facilitarne il progresso.

L'inosservanza di tali obblighi da parte del *Contraente/Assicurato* comporta la perdita totale del diritto all'*indennizzo*.

QUALI NORME REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

ART. 6.19 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato:

- a) direttamente dalla *Compagnia* con il *Contraente*, o da persone da questi incaricate, oppure, a richiesta di una delle parti;
- b) fra due *periti* nominati uno dalla *Compagnia* e uno dal *Contraente* con apposito atto unico.

I due *periti* devono nominarne un terzo che interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun *perito* ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali possono intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio *perito* o se i *periti* non si accordano sulla nomina del terzo, anche su istanza di una sola delle parti, tali nomine sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *sinistro* si è verificato.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio *perito*. Le spese del terzo *perito* sono divise a metà.

ART. 6.20 - MANDATO DEI PERITI

I *periti* devono:

- a) indagare su circostanze di tempo e di luogo e sulla natura, causa e modalità del *sinistro*;



- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *sinistro* esistevano circostanze che avessero mutato il *rischio* e non fossero state comunicate e se il *Contraente* o l'*Assicurato* ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 6.16 - Obblighi in caso di sinistro, delle presenti Norme;
- c) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità e il valore che i beni assicurati avevano al momento del *sinistro*, secondo i criteri di valutazione di cui al successivo art. 6.21 - Determinazione del danno e valore dei beni assicurati delle presenti Norme;
- d) procedere alla stima e alla liquidazione del danno e delle spese.

ART. 6.20.1 - OPERAZIONI PERITALI

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi della lettera b) del precedente art. 6.19 - Procedura per la valutazione del danno, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le parti, che rinunciano sin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualunque azione o eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un *perito* si rifiuta di sottoscriverla. Tale rifiuto deve essere attestato dagli altri *periti* nel verbale definitivo di perizia.

I *periti* sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Le operazioni peritali per i necessari accertamenti devono in ogni caso essere condotte in modo da costituire il minor intralcio possibile allo svolgimento dell'*attività* assicurata.

ART. 6.21 - DETERMINAZIONE DEL DANNO E VALORE DEI BENI ASSICURATI

L'attribuzione del valore che le cose assicurate avevano al momento del *sinistro* è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- I. "*Contenuto dell'abitazione*". Si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali od equivalenti per rendimento e funzionalità anche estetica.

Pertanto, in caso di *sinistro*, l'ammontare del danno si determina senza l'applicazione di deprezzamenti stabiliti in relazione allo stato d'uso.

Resta convenuto che **in nessun caso potrà esser indennizzato, per ogni ente assicurato, importo superiore al quadruplo del costo di rimpiazzo calcolato applicando, al valore risultante dal conteggio sopradescritto, un "deprezzamento" stabilito in relazione al grado di vetustà.**

L'Assicurato acquisisce però il diritto al pagamento integrale dell'indennizzo così determinato solo se dà garanzia che gli enti danneggiati verranno ripristinati e/o rimpiazzati a nuovo, con l'obbligo di documentare nel più breve tempo possibile tale ripristino; se ciò non avviene, l'Assicurato dovrà restituire l'importo percepito in eccedenza, rispetto al valore commerciale che le cose danneggiate avevano al momento del *sinistro*.

La presente condizione non è operante per oggetti d'arte.

Nel caso di *assicurazione* presso diversi assicuratori, l'indennità sarà calcolata ai sensi dell'art.1910 Codice Civile senza tener conto di *scoperti* e/o *franchigie* eventualmente previsti in *polizza*, i quali verranno detratti successivamente dall'importo così calcolato.

ART. 6.22 - VALORI - TITOLI DI CREDITO

Per i *valori* rimane stabilito che:

- salvo diversa pattuizione, la *Compagnia* non riconosce l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- l'*Assicurato* deve restituire alla *Compagnia* l'indennizzo per essi percepito non appena i titoli di credito siano divenuti inefficaci, per effetto della procedura di ammortamento;
- il loro valore è dato dalla somma da essi portata;



Per quanto riguarda gli effetti cambiari, rimane stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Per i titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di ammortamento:

- in caso di *sinistro* la *Compagnia* rimborsa le spese sostenute per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e la sostituzione dei titoli distrutti, danneggiati.

Per i *valori* per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento:

- in caso di *sinistro* la *Compagnia* indennizza il valore che essi avevano al momento del *sinistro*, fermo restando che, qualora gli stessi possano essere duplicati, l'*indennizzo* verrà effettuato soltanto dopo che l'*Assicurato* abbia richiesto la duplicazione e non l'abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.

ART. 6.23 - RACCOLTE E COLLEZIONI

Nel caso di danneggiamento di raccolte o collezioni, la *Compagnia* determina il valore del danno per ogni singolo bene che costituisce la raccolta o *collezione* secondo le regole indicate agli articoli 6.21 - Determinazione del danno e valore dei beni assicurati e 6.22 – Valori - Titoli di credito.

Nel caso in cui la raccolta o la *collezione* venga danneggiata parzialmente, la *Compagnia* risarcisce soltanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, **escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.**

ART. 6.24 - DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO

L'*indennizzo* viene calcolato come segue:

1. viene determinato l'ammontare del danno come disciplinato all'art. 6.21 - Determinazione del danno e valore dei beni assicurati;
2. sono detratti da tale ammontare eventuali *franchigie* o *scoperti*, se previsti;
3. sono applicati gli eventuali limiti di *indennizzo*, se previsti.

ART. 6.25 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività dell'*assicurazione*, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la *Compagnia* provvede al pagamento dell'*indennizzo* entro 30 giorni, **a patto che non sia stata fatta opposizione e sia stata verificata la titolarità dell'interesse assicurato. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art 3.3 - Danni esclusi dall'assicurazione, lettera c).**

ART. 6.26 - RECUPERO DEI BENI RUBATI

I beni recuperati divengono di proprietà della *Compagnia* se questa ha indennizzato integralmente il danno, **salvo che l'Assicurato rimborsi alla Compagnia l'intero importo riscosso a titolo d'indennizzo per gli stessi.**

Se invece la *Compagnia* ha indennizzato il danno soltanto in parte, l'*Assicurato* ha la facoltà di conservare la proprietà dei beni recuperati, **previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Compagnia per le stesse, o di venderli.**

In quest'ultimo caso, si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore dei beni recuperati; sull'importo così ottenuto, viene ricalcolato l'*indennizzo* a termini di *polizza* e vengono effettuati i relativi conguagli.

Per i beni rubati che siano recuperati prima del pagamento dell'*indennizzo* e prima che siano trascorsi 2 mesi dalla data di denuncia del *sinistro*, la *Compagnia* è obbligata ad indennizzare soltanto i danni subiti ai beni stessi in conseguenza del *sinistro*.

L'*Assicurato* ha tuttavia facoltà di lasciare alla *Compagnia* i beni recuperati che siano d'uso personale o domestico; la *Compagnia* ha il diritto di rifiutare pagando l'*indennizzo* dovuto.



ART. 6.27 - RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE

In caso di *sinistro*, la *somma assicurata* e i relativi limiti di *indennizzo* si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di *assicurazione* in corso, di un importo uguale a quello dell'*indennizzo* senza corrispondente restituzione di *premio*.



Per facilitare la comprensione, riportiamo un esempio:

Somma assicurata € 10.000 dal 1/1 al 31/12

Indennizzo liquidato = € 4.000 al 1/7

In seguito alla liquidazione del sinistro di € 4.000 in data 1/7, fino al 31/12 si ha la disponibilità, come somma assicurata, di € 6.000.

Qualora la *Compagnia* decida invece di recedere *dall'assicurazione* a seguito del *sinistro* stesso, la *Compagnia* rimborsa il *premio* imponibile pagato e non goduto sulla *somma assicurata* rimasta in essere.

Su richiesta del *Contraente* o dell'*Assicurato* e previo consenso della *Compagnia*, la *somma assicurata* può essere reintegrata al valore originale. In questo caso il *Contraente* corrisponde il rateo di *premio* per il periodo temporale tra la data del reintegro e il termine dell'*assicurazione* in corso.

In questo caso il *Contraente* corrisponderà il rateo di *premio* relativo all'importo reintegrato per il tempo trascorso fra la data del reintegro stesso e il termine del periodo di *assicurazione* in corso.

L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della *Compagnia* di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1.10 - Recesso in caso di sinistro delle Norme Comuni.

ART. 6.28 - LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO

La *Compagnia* non è tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata, salvo i casi previsti dall'art.1914 del Codice Civile [► art.1914 Codice Civile].

ART. 6.29 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Nel caso in cui per il medesimo *rischio* indicato in *polizza* siano stati stipulati più contratti assicurativi presso diversi assicuratori, il *Contraente* o l'*Assicurato* può richiedere a ciascuno di essi l'*indennizzo* dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

La *Compagnia* è tenuta a pagare soltanto la sua quota *proporzionale*, in ragione dell'*indennizzo*, **calcolata secondo la propria assicurazione** nel caso in cui la somma dei rispettivi *indennizzi* risulti superiore all'effettivo ammontare del danno, escludendo da tale calcolo l'assicuratore insolvente.

Rimane comunque esclusa ogni obbligazione **solidale** con gli altri assicuratori.

ART. 6.30 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla *polizza* possono essere esercitati solamente dal *Contraente* e dalla *Compagnia*.

Spetta in particolare al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'*Assicurato*, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'*indennizzo* liquidato a termini di *polizza* non può tuttavia essere pagato, se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.



SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE

CHE OBBLIGHI HO

ART. 6.31 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO



In caso di *sinistro*, il *Contraente/Assicurato* ha l'obbligo di avvisare per iscritto l'*Intermediario* oppure la *Compagnia* entro 5 giorni dal momento in cui ne ha avuto conoscenza [► art.1913 Codice Civile]. Il *sinistro* può essere denunciato anche accedendo all'area riservata dedicata MyHelvetia, selezionando in sequenza la *polizza* su cui effettuare la denuncia e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata.

Devono inoltre far seguito, nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del *sinistro* di cui il *Contraente/Assicurato* sia venuto a conoscenza, e i documenti e gli atti giudiziari relativi al *sinistro*, successivamente pervenuti.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la *perdita* totale o parziale dei diritti derivanti dalla *polizza* [► art.1915 Codice Civile].

QUALI NORME REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

ART. 6.32 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE DI RESISTENZA

La *Compagnia* assume **fino a quando ne ha interesse** la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale sia giudiziale, sia civile sia penale, in nome dell'*Assicurato*, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e le azioni spettanti all'*Assicurato* stesso.

Sono a carico della *Compagnia* le spese sostenute per la resistenza all'azione promossa contro l'*Assicurato*, **entro il limite di un importo pari a un quarto del *massimale* stabilito per il danno cui si riferisce la domanda.**

La *Compagnia* rimborsa le eventuali spese sostenute in proprio dall'*Assicurato*, nel comune interesse del buon esito della causa, **entro il limite previsto dall'art.1917 del Codice Civile e fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati.** [► art.1917 Codice Civile];

Nel caso in cui la somma dovuta al danneggiato superi detto *massimale*, le spese vengono ripartite fra *Compagnia* e *Assicurato* in proporzione del rispettivo interesse.

La *Compagnia* non riconosce eventuali spese incontrate dall'*Assicurato* per i legali o tecnici che non siano stati da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle *spese di giustizia* penale.

ART. 6.33 - PAGAMENTO DEL RISARCIMENTO

Verificate l'operatività dell'*assicurazione* e la responsabilità dell'*Assicurato*, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la *Compagnia* provvede al pagamento del risarcimento entro 30 giorni dal ricevimento degli atti di quietanza debitamente firmati, **a patto che non sia stata fatta opposizione e sia stata verificata la titolarità dell'interesse assicurato.**



SEZIONE ASSISTENZA



La gestione dei sinistri relativi alla “Sezione Assistenza” è stata affidata dalla *Compagnia* a:

EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.

Via del Mulino, 4 - 20057 Assago - MI

CHE OBBLIGHI HO

ART. 6.34 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO - ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA



Per usufruire delle *prestazioni* previste, il **Contraente/Assicurato** deve rivolgersi direttamente e esclusivamente alla **Struttura Organizzativa**, in funzione 24 ore su 24, 7 giorni su 7, nei seguenti modi:

- telefonando dall'Italia: numero verde 800.016.910
- telefonando dall'estero: + 39 02.58.286.171

Se è impossibilitato a telefonare, può inviare una raccomandata a:

EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.

Via del Mulino, 4 - 20057 Assago - MI

oppure inviare un fax al numero +39 02.58.477.201

L'Assicurato deve comunicare alla **Struttura Organizzativa**:

- il tipo di assistenza di cui necessita;
- il proprio nome, cognome e domicilio;
- il numero della *polizza* preceduto dalla sigla HRCB;
- l'indirizzo del luogo in cui è ubicato il *rischio*;
- il recapito telefonico dove la **Struttura Organizzativa** può richiamarlo nel corso dell'assistenza.

Le spese telefoniche successive alla prima chiamata e sostenute per la gestione dell'assistenza sono a carico della **Struttura Organizzativa**.

L'Assicurato è tenuto a fornire integralmente ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza. In ogni caso, è necessario inviare gli originali (non le fotocopie) dei:

- a) giustificativi;
- b) fatture delle spese sostenute;
- c) ricevute delle spese sostenute.

L'intervento deve sempre essere richiesto alla **Struttura Organizzativa** che interviene direttamente o ne deve autorizzare esplicitamente l'effettuazione.





NORME DEL CODICE CIVILE E PENALE RICHIAMATE NELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

CODICE CIVILE

NUMERO E TESTO ARTICOLI RICHIAMATI:	DOVE:
Art. 1588 Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile. È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.	• SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI
Art. 1589 Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo. Quando si tratta di cosa mobile stimata e l'assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall'assicuratore. Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell'assicuratore.	• SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI
Art. 1611 Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall'incendio, proporzionalmente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata. La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l'incendio è cominciato dall'abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che l'incendio non è potuto cominciare nella sua abitazione.	• SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI



NUMERO E TESTO ARTICOLI RICHIAMATI:	DOVE:
<p>Art. 1892</p> <p>Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.</p>	<p>• NORME COMUNI</p>
<p>Art. 1894</p> <p>Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.</p>	<p>• NORME COMUNI</p>
<p>Art. 1897</p> <p>Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione. La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.</p>	<p>• NORME COMUNI</p>
<p>Art. 1898</p> <p>Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato [1892, 1926]. L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio. Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso. Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.</p>	<p>• NORME COMUNI</p>
<p>Art. 1899</p> <p>L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura del contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni. Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita.</p>	<p>• NORME COMUNI</p>



NUMERO E TESTO ARTICOLI RICHIAMATI:	DOVE:
<p>Art. 1901</p> <p>Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • NORME COMUNI
<p>Art. 1907</p> <p>Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • TUTTE LE SEZIONI
<p>Art. 1910</p> <p>Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità. Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno. L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • NORME COMUNI
<p>Art. 1913</p> <p>L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • COSA FARE IN CASO DI SINISTRO: <ul style="list-style-type: none"> ○ SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI ○ SEZIONE FURTO ○ SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE
<p>Art. 1914</p> <p>L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente. L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • COSA FARE IN CASO DI SINISTRO: <ul style="list-style-type: none"> ○ SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI ○ SEZIONE FURTO



NUMERO E TESTO ARTICOLI RICHIAMATI:	DOVE:
<p>Art. 1915</p> <p>L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • COSA FARE IN CASO DI SINISTRO: <ul style="list-style-type: none"> ○ SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI ○ SEZIONE FURTO ○ SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE
<p>Art. 1916</p> <p>L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI
<p>Art. 1917</p> <p>Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi. L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede. Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • COSA FARE IN CASO DI SINISTRO: <ul style="list-style-type: none"> ○ SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE
<p>Art. 2049</p> <p>I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE
<p>Art. 2952</p> <p>Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.</p> <p>Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto. La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • SEZIONE ASSISTENZA



CODICE PENALE

NUMERO E TESTO ARTICOLI RICHIAMATI:	DOVE:
<p>Art. 583</p> <p>La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo; 3) se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto. <p>La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso 5) l'aborto della persona offesa. 	<p>• SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE</p>
<p>Art. 624</p> <p>Chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da centocinquantaquattro euro a cinquecentosedici euro. Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, n. 7 e 625.</p>	<p>• GLOSSARIO</p>
<p>Art. 629</p> <p>Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000. La pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.</p>	<p>• GLOSSARIO</p>
<p>Art. 649</p> <p>Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti da questo titolo in danno:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) del coniuge non legalmente separato; 1-bis) della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso; 2) di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta, ovvero dell'adottante o dell'adottato; 3) di un fratello o di una sorella che con lui convivano. <p>I fatti preveduti da questo titolo sono punibili a querela della persona offesa, se commessi a danno del coniuge legalmente separato o della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, nel caso in cui sia stata manifestata la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile e non sia intervenuto lo scioglimento della stessa, ovvero del fratello o della sorella che non convivano coll'autore del fatto, ovvero dello zio o del nipote o dell'affine in secondo grado con lui conviventi. Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai delitti preveduti dagli articoli 628, 629 e 630 e ad ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza alle persone.</p>	<p>• SEZIONE FURTO</p>





CONTATTI UTILI

Per informazioni e comunicazioni in merito alla *polizza* l'*Assicurato* può contattare:

- **L'INTERMEDIARIO** a cui è assegnata la polizza
- **HELVETIA** (Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazione SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia)
Via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano
Telefono: +39 0253511
E-mail: info@helvetia.it
E-mail PEC: helvetia@actaliscertymail.it

Per la denuncia di un *sinistro* riferito alla Sezione Incendio ed altri danni ai beni, alla Sezione Furto e alla Sezione Responsabilità Civile, l'*Assicurato* può contattare:

- **L'INTERMEDIARIO** a cui è assegnata la polizza
- **HELVETIA** (Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazione SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia)
Telefono: +39 0253511
E-mail: info@helvetia.it
E-mail PEC: helvetia@actaliscertymail.it

Il *sinistro* può essere denunciato anche accedendo all'area riservata dedicata MyHelvetia, selezionando in sequenza la *polizza* su cui effettuare la denuncia e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata.

Per la richiesta di fornitura di una *prestazione* riferita alla Sezione Assistenza, l'*Assicurato* deve contattare:

- **STRUTTURA ORGANIZZATIVA di EUROP ASSISTANCE** (Europ Assistance Italia S.p.A.)
telefonando dall'Italia: numero verde 800 016 910
telefonando dall'estero: numero di Milano + 39 02 58 28 61 71



**Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia**

Via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano

Tel. 02 5351 1

Fax 02 5520360 - 5351461

www.helvetia.it - PEC: helvetia@actaliscertymail.it

Capitale Sociale franchi svizzeri 82.621.900 i.v.

N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano,
C.F. e Partita I.V.A. 01462690155 - R.E.A. n. 370476
Imp. Autor. all'eser. delle ass. con D. di ric. Del M. Ind.,
Comm. Ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n.2
G.U. n. 357 del 31/12/1984 Prov. ISVAP n. 00757
del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997

Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002

Iscr. Albo Gruppi Ass. n°d'ord. 031